

# IL CORPO IN ROMA ANTICA

RICERCHE GIURIDICHE II

a cura di  
**Luigi Garofalo**



  
**Pacini  
Editore**

# IL CORPO IN ROMA ANTICA

RICERCHE GIURIDICHE

II

a cura di Luigi Garofalo



  
**Pacini  
Giuridica**

© Copyright 2017 Pacini Editore Srl

ISBN 978-88-6995-198-5

*Realizzazione editoriale*



Via A. Gherardesca  
56121 Ospedaletto-Pisa  
[www.pacineditore.it](http://www.pacineditore.it)  
[info@pacineditore.it](mailto:info@pacineditore.it)

*Fotolito e Stampa*

**IGP** Industrie Grafiche Pacini

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail [segreteria@aidro.org](mailto:segreteria@aidro.org) e sito web [www.aidro.org](http://www.aidro.org)



Finito di stampare anno 2017  
presso le Industrie Grafiche della Pacini Editore Srl  
Via A. Gherardesca • 56121 Ospedaletto • Pisa  
Telefono 050 313011 • Telefax 050 3130300  
[www.pacinionline.it](http://www.pacinionline.it)

# INDICE

<i>Paola Lambrini</i> Corpo e <i>possessio</i>	p.	5
<i>Mattia Milani</i> La mano destra in Roma antica	»	25
<i>Fausto Giumetti</i> Il corpo eloquente: l'utilizzo retorico della corporeità tra strategie processuali ed evidenza fisica	»	123
<i>Carlo De Cristofaro</i> Riflessioni in tema di rilevanza giuridica del legame omosessuale nell'antica Roma	»	155
<i>Maria Federica Merotto</i> Il corpo mercificato. Per una rilettura del <i>meretricium</i> nel diritto romano	»	243
<i>Nunzia Donadio</i> I <i>corpora civitatis inimicorum</i> tra rappresaglia bellica e repressione criminale. Spunti dalla riflessione storiografica antica	»	285
<i>Alberto Ramon</i> Il rituale della morte: tra <i>pollutio</i> e apoteosi	»	335
<i>Marco Falcon</i> Il corpo di san Babila nelle concezioni ellenica e cristiana	»	389
<i>Alberto Zini</i> Il corpo delle divinità	»	411
<i>Roberto Scevola</i> ' <i>Omnia in unum consentiant</i> '. Alle radici dell'organicismo nella Roma repubblicana	»	491

Maria Federica Merotto

## IL CORPO MERCIFICATO. PER UNA RILETTURA DEL *MERETRICIUM* NEL DIRITTO ROMANO

1. La strumentalizzazione del corpo come (impropria?) oggettivazione. – 2. La prostituzione a Roma. – 3. Il corpo quale elemento costitutivo della prostituzione: *corpore quaestum facere*. – 4. *Corpora quaestuarium*. – 5. La diversa configurazione della prostituzione degli schiavi e dei soggetti liberi. – 6. Il ruolo del corpo nella prostituzione di soggetti liberi *alieni iuris*. – 7. Altre fonti che menzionano il *corpore quaestum facere* e rilevanza di questa attività sullo *status* della prostituta. – 8. Opportunità della ricerca di un archetipo contrattuale applicabile al meretricio. – 9. *Quod meretrici datur repeti non potest*. – 10. Conclusioni.

### 1. *La strumentalizzazione del corpo come (impropria?) oggettivazione.*

Nel pensiero filosofico kantiano, mai un corpo umano si sarebbe potuto considerare, anche solo parzialmente, alla stregua di una *res*<sup>1</sup>, strumentalizzabile, disponibile e finanche distruggibile liberamente da parte del legittimo titolare<sup>2</sup>, perché «là dove la proprietà è più stretta, è stretta in misura

---

<sup>1</sup> Per Kant l'«essere umano» costituiva un'entità troppo preziosa per essere letta alla luce della dicotomia «forma reale/forma personale», inidonea a esprimere la complessa dualità di «persona» e di «cosa» insita in ogni uomo. Un'esemplificazione del pensiero kantiano sul punto la si coglie anche da un brano tratto da I. KANT, *Lezioni di etica*, trad. it., Roma - Bari, 1984, 189, che, anche se – come noto – non redatto direttamente dal filosofo, ne raccoglie note e appunti provenienti dai numerosi suoi corsi universitari tenuti sull'argomento: «l'uomo non può disporre di se stesso perché non è una cosa; egli non è una proprietà di se stesso, poiché ciò sarebbe contraddittorio. Nella misura, infatti, in cui è persona, egli è un soggetto, cui può spettare la proprietà di altre cose. Se invece fosse una proprietà di se stesso, egli sarebbe una cosa, di cui potrebbe rivendicare il possesso. Ora, però, egli è una persona, il che differisce da una proprietà; perciò egli non è una cosa, di cui possa rivendicare il possesso, perché è impossibile essere insieme una cosa e una persona, facendo coincidere il proprietario con la proprietà. In base a ciò l'uomo non può disporre di se stesso».

<sup>2</sup> Come sottolineato da C. FABBRIZI, *L'attenzione di Kant per la corporeità: tra medicina e*

assoluta, là cessa di esserci proprietà»<sup>3</sup>, giacché l'unità è tale da impedire qualsiasi facoltà dispositiva: «si dispone dei propri beni, ma non si può disporre di quel bene che si è»<sup>4</sup>.

Alla luce di tale impostazione, che ben evidenzia un fondamentale presupposto comune a quelle linee di pensiero che contestano l'applicabilità della categoria proprietaria al corpo<sup>5</sup>, degno di approfondimento pare un particolare aspetto legato al commercio sessuale. Nello specifico, la prostituzione potrebbe essere considerata come una 'modalità oggettivante'<sup>6</sup> della sostanza corporea in grado di comunicare, seppur implicitamente, un'idea di corpo 'mio', nel senso di «possedibile, cedibile, espropriabile»<sup>7</sup>.

Anche Kant si era posto il problema di come inquadrare l'attività sessuale nel contesto della propria visione dell'indissolubile e contraddittorio rapporto tra l'individuo e il proprio corpo, e l'aveva risolto affermando che l'«innaturale distacco», che il congiungimento carnale implicava, avrebbe potuto essere ammesso solo ove 'compensato' da una contemporanea acquisizione della componente corporea del *partner*<sup>8</sup>. La spiegazione – nella rigida

*filosofia trascendentale*, in 'Consecutio rerum'. *Rivista critica della Postmodernità*, II, 2012, 155 s., Kant ammetteva la strumentalizzazione del corpo solo «per conoscere: innanzitutto perché da esso passa una delle fonti della conoscenza (cioè la conoscenza empirica); inoltre senza di esso e senza il rapporto con l'esterno non potrei essere cosciente di me stesso (come vuole la confutazione dell'idealismo) e infine attraverso i sensi passa la condivisione della conoscenza (non c'è infatti un dialogo tra menti ma un umanissimo dialogo fatto di segni, innanzitutto uditivi)».

<sup>3</sup> Il 'mio corpo' – dice Kant nelle sue *Lezioni* – non è mio. Io, se sono il mio corpo, non posso essere una mia proprietà. Perché ci sia, infatti, una relazione di proprietà, dovrei potermi porre come un soggetto di fronte a un oggetto, ma non è così che un uomo si può porre di fronte al proprio corpo, tanto che persino parlare del 'mio' corpo risulterebbe, oltre che impreciso, del tutto errato. È questo il pensiero del filosofo glossato da F. LEONI, *L'inappropriabile*, in *Al limite del mondo. Filosofia, estetica, psicopatologia*, a cura di F. Leoni e M. Maldonato, Bari, 2002, 76.

<sup>4</sup> F. LEONI, *L'inappropriabile*, cit., 76 s. Sulla «doppia verità dell'appartenenza, che appare ora come un nesso interno dell'identità ('mio' come 'parte di me') ora come un legame di possesso oggettuale ('mio' dunque 'non-me')» cfr. P. ZATTI, *Principi e forme del 'governo del corpo'*, in *Trattato di biodiritto. Il governo del corpo*, a cura di S. Rodotà e P. Zatti, I, Milano, 2011, 99 ss.

<sup>5</sup> Tale è, ad esempio, l'opinione di R. ESPOSITO, *Terza persona. Politica della vita e filosofia dell'impersonale*, Torino, 2007, 114 ss., ma v. anche M.M. MARZANO PARISOLI, *Il corpo tra diritto e diritti*, in *Mat. stor. cult. giur.*, 1999, 541, 551, la quale, ritenendo che il corpo sia «la condizione stessa dell'uomo, il luogo della sua identità, ciò che gli permette di instaurare un rapporto col mondo», ammette l'utilizzo della nozione di *dominium* al solo scopo di giungere a una costruzione di «uno statuto del corpo umano capace di garantire la sua integrità, il suo valore e il suo essere parte significativa dell'essere umano».

<sup>6</sup> P. ZATTI, *Principi*, cit., 103.

<sup>7</sup> P. ZATTI, *Principi*, cit., 104.

<sup>8</sup> Cfr. I. KANT, *La Metafisica dei costumi*, trad. it., Bari, 2015, 278: «l'uso naturale (*natürlicher*

ottica del filosofo – riguardava tuttavia esclusivamente ciò che avveniva negli amplessi consumati nell’ambito del matrimonio<sup>9</sup>, in presenza di rispetto e sentimenti condivisi; la prostituzione invece, poiché la prostituta pone un ‘sostituto monetario’ al desiderio reciproco e usa il proprio corpo come strumento di guadagno, indubbiamente violava il principio di umanità kantiano, riflettendo un’attitudine irrispettosa, espressa nell’uso disinvoltato del corpo umano come mero mezzo per ottenere uno scopo<sup>10</sup>.

Seguendo questa linea di lettura, concepire il corpo delle prostitute alla stregua di un peculiare ‘oggetto di scambio’<sup>11</sup> sembrerebbe suggerire l’idea di un ‘corpo-cosa’<sup>12</sup>, ossia di un’entità ‘mercificabile’<sup>13</sup> oltre che concettual-

*Gebrauch*) che un sesso fa dell’organo sessuale dell’altro è un ‘godimento’ (*Genuss*) per il quale una delle due parti si abbandona (*hingeben*) all’altra. In questo atto l’uomo riduce se stesso ad una cosa, il che è contrario al diritto dell’umanità che risiede nella sua propria persona. Questo diritto non è possibile che a una sola condizione, cioè che, mentre una delle due persone è acquistata (*erworben*) dall’altra, ‘proprio come una cosa’, questa a sua volta acquisti reciprocamente l’altra; così essa ritrova (*gewinnt*) di nuovo se stessa, e ristabilisce la sua personalità». Sulla ‘cessione in godimento’ del corpo del coniuge nel contesto del matrimonio cfr. F. VASSALLI, *Del ‘Ius in corpus’ del ‘debitum coniugale’ e della servitù d’amore, ovvero sia la dogmatica ludicra*, Roma, 1944, *passim*.

<sup>9</sup> Tale visione è peraltro coerente alla concezione canonistica del matrimonio, il cui contenuto fu definito da Duns Scoto, tra il XIII e il XIV secolo, come una mutua cessione dei corpi del marito e della moglie, per un uso perpetuo in vista della procreazione dei figli, da educare come si deve coerentemente a quanto già affermato da San Paolo che, nella *Prima lettera ai Corinzi* (7.4) affermava che «la moglie non dispone del suo corpo, che appartiene al marito. Parimenti il marito non dispone del suo corpo, che appartiene alla moglie». La contrattualizzazione insita nel matrimonio canonico, ove il consenso degli sposi riguarda anzitutto «la consegna reciproca del corpo per compiere gli atti necessari alla riproduzione» è posta in luce anche da J.P. BAUD, *Il caso della mano rubata. Una storia giuridica del corpo*, trad. it., Milano, 2003, 116 ss., cui si rinvia per più approfondite considerazioni.

<sup>10</sup> In tal senso cfr. Y. ESTES, *Moral Reflections on Prostitution*, in *Essays in Philosophy. The Philosophy of Sex and Love*, II.2, 2001, 1 ss. Sulle teorie che, provocatoriamente, stabiliscono un rapporto di contiguità tra matrimonio e sesso a pagamento e fra prostitute e mogli cfr. P. KOTISWARAN, *Wives and Whores: Prospects for a Feminist Theory of Redistribution*, in *Sexuality and the Law: Feminist Engagements*, edited by V. Munro and C. Stychin, London, 2007, 283 ss.

<sup>11</sup> Non si allude – sia chiaro – a una deducibilità del corpo in senso lato (nel qual caso si potrebbe giungere a ritenere rilevante anche ogni opera corporale genericamente intesa), bensì a una deducibilità del corpo in sé, come termine diretto dello scambio. Va poi detto che, genericamente, il corpo rientra in variegati paradigmi contrattuali: può costituire, ad esempio, indice di selezione tra vari candidati a compiere un’opera che valorizzi i connotati fisici. Questi casi sono però evidentemente generici, per cui rappresenterebbero un terreno sterile per il dibattito su qualificazione e appartenenza del corpo.

<sup>12</sup> L’espressione è di U. GALIMBERTI, *Il corpo*<sup>11</sup>, Milano, 2013, 285.

<sup>13</sup> Sulla mercificazione del corpo connessa alla sessualità v. le osservazioni critiche di M.J. RADIN, *Contested Commodities: The Trouble with Trade in Sex, Children, Body Parts, and Other Things*, Cambridge, MA, 1996, *passim*. Più in generale, sui molteplici profili della mercificazione

mente separabile dalla persona<sup>14</sup>. In questa sede, dunque, lasciando l'aspetto sessuale in secondo piano<sup>15</sup>, il *focus* sarà, da un lato, sul ruolo ricoperto dal corpo delle meretrici in quanto entità di fatto messa a disposizione del cliente, dall'altro, sull'idoneità del fenomeno della prostituzione a 'spostare il confine' tra l'area del mercato e la sfera dell'indisponibile<sup>16</sup>.

Per il diritto romano classico, una simile prospettiva non è stata ancora vagliata con l'obiettivo di esplorare nuove traiettorie della controversa questione sullo statuto del corpo<sup>17</sup>. Eppure, interrogarsi sull'atteggiamento assunto dai giuristi nei confronti della prostituzione potrebbe apportare nuova linfa vitale al secolare dibattito: verificando se dalle fonti possano emergere casi di strumentalizzazione del corpo tali da farlo apparire unico, diretto e freddo mezzo per raggiungere un fine, potrebbero infatti affiorare nuove risposte ai molteplici interrogativi – ancora in larga parte irrisolti – sulla percezione che i giuristi avevano della corporeità umana<sup>18</sup>.

---

del corpo, anche se con particolare attenzione a problematiche di biodiritto, cfr. G. BERLINGUER - F. RUFO, *Mercato e non mercato nel biodiritto*, in *Trattato di biodiritto*, I, cit., 1009 ss.

<sup>14</sup> Perciò idonea a essere studiata alla luce del paradigma della proprietà. Sul delicatissimo problema della «confusione deliberata tra il mio ed il me» (così P. GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, in *La proprietà e le proprietà*, a cura di E. Cortese, Milano, 1988, 91) e sull'idoneità del modello dominicale a prestarsi come chiave di lettura del fenomeno di appartenenza a sé del proprio corpo si vedano i diversi contributi raccolti nell'opera collettanea *Per uno statuto del corpo*, a cura di C.M. Mazzoni, Milano, 2008.

<sup>15</sup> Peraltro, come notato da M.R. MARELLA, *Sesso, mercato e autonomia privata*, in *Trattato di biodiritto*, I, cit., 889, «il diritto comune tende a disinteressarsi della sessualità, la cui disciplina resta per lo più appannaggio del diritto penale» tanto che, salvo che per quest'ultima branca del diritto, «l'idea più diffusa è che la sessualità non sia ricompresa nell'universo del giuridico».

<sup>16</sup> L'espressione è di M.R. MARELLA, *Sesso*, cit., 908 s.

<sup>17</sup> Pare infatti interessante indagare se la grande libertà sessuale che contraddistingueva la società romana (circa la quale, come notato da A.V. NETTIS, *Padroni, sesso e schiavi*, in *Index*, XXVIII, 2000, 155 s., l'unico limite «era, semmai, costituito dal fatto che l'uomo non doveva mai divenire schiavo della *libido*; se ciò accadeva, veniva considerato 'molle', effeminato, incapace di attendere alla cura della repubblica e alla salvezza dello Stato») potesse riverberarsi sulla percezione giuridica del corpo delle donne che praticavano liberamente il meretricio. Va in ogni caso tenuto presente il peculiare modo in cui i Romani concepivano la sessualità: «il sesso era vissuto come mera estrinsecazione della componente istintiva dell'uomo e si limitava, per lo più, ad un appagamento fisico senza alcun coinvolgimento dell'anima o della mente».

<sup>18</sup> In estrema sintesi, vi è, ad esempio, chi ha ritenuto che per i romani il corpo dell'uomo libero fosse una cosa, ma «una cosa senza prezzo» (J.P. BAUD, *Il caso*, cit., 85) e chi, al contrario, ha imputato l'inestimabilità di cui parlano le fonti all'impossibilità di vedere il corpo come una *res* (R. ESPOSITO, *Terza persona*, cit., 114 ss.). Per un più esaustivo panorama dottrinale sull'insoluto dibattito rinvio a M. PADOVAN, *Nascita e natura umana del corpo*, in *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, a cura di L. Garofalo, I, Pisa, 2015, 5 ss.



## 2. La prostituzione a Roma.

Varie sono le testimonianze della sicura esistenza, nel mondo romano, di una specifica economia incentrata sul commercio del sesso, che appare come un vero e proprio campo di volontaria occupazione femminile<sup>19</sup>. Non solo una vittimizzazione di donne<sup>20</sup> (per lo più schiave<sup>21</sup>), ma a Roma il mercimonio del corpo risulta un peculiare modo di guadagnarsi da vivere che anche donne libere potevano autonomamente scegliere di adottare<sup>22</sup>.

<sup>19</sup> Così R. FLEMMING, *‘Quae Corpore Quaestum Facit’: The Sexual Economy of Female Prostitution in the Roman Empire*, in *The Journal of Roman Studies*, LXXXIX, 1999, 40 ss., cui rinvio per una visione d’insieme delle fonti che rendono possibile inquadrare – quantomeno per il periodo classico – la prostituzione romana all’interno della storia del lavoro (e non solo dello sfruttamento) femminile, non senza precisare, tuttavia, come la prostituzione nel mondo romano, sebbene frutto di una libera scelta, mai avrebbe potuto rappresentare un segnale di indipendenza e di emancipazione, e ciò sulla base della concezione che i Romani avevano in generale di qualunque lavoro, inteso come una necessità – contrapposta all’ideale romano dell’*otium* – cui piegarsi per sopravvivere (in tal senso v. E. CANTARELLA, *Diritto e società in Grecia e a Roma. Scritti scelti*, a cura di A. Maffi e L. Gagliardi, Milano, 2011, 908 s., che evidenzia come, ad esempio, «le donne di Pompei ... erano certamente emancipate: ma non perché lavoravano», quanto piuttosto perché si interessavano alla cosa pubblica, facevano un accorto uso politico della loro ricchezza e non esitavano a vivere liberamente le loro storie d’amore).

<sup>20</sup> Anche se erano sia le donne sia gli uomini a praticare la prostituzione, in questo contributo verrà presa in considerazione soprattutto la prostituzione femminile, e ciò per le medesime motivazioni che hanno indotto a compiere tale scelta anche T.A.J. MCGINN, *The Economy of Prostitution in the Roman World. A Study of Social History and the Brothel*, Ann Arbor, 2004, 2, cui si rinvia.

<sup>21</sup> È infatti innegabile che la prostituzione in assoluto più diffusa fosse quella delle schiave: la frequenza con la quale queste ultime venivano avviate a tale turpe attività è infatti dimostrata dalla legislazione (di Vespasiano in particolare) volta a impedire compravendite di schiave prive della clausola *ne prostituatur* (i cui diversi possibili modi di funzionamento sono riassunti da A. SICARI, *Prostituzione e tutela giuridica della schiava. Un problema di politica legislativa nell’impero romano*, Bari, 1991, 73 ss., cui – tra tutti – rinvio per un approfondimento sulla prostituzione di schiavi), il tutto in ossequio alle esigenze, progressivamente sempre più sentite, di provvedere a un miglior trattamento delle schiave. Sul punto cfr. anche T.A.J. MCGINN, *‘Ne serva prostituatur’. Restrictive Conventions in the Sale of Slaves*, in *ZSS*, CVII, 1990, 340 ss. e, per una chiarificazione sul ruolo delle schiave come ‘strumento sessuale’ nel contesto sociale romano basato sul matrimonio, di recente, cfr. K. HARPER, *Slavery in the Late Roman World, AD 275–425*, Cambridge, 2011, 281 ss.

<sup>22</sup> Un chiaro indizio di questa ‘autonomia professionale’ lo si può cogliere anche da produzione teatrale: sul personaggio della *meretrix* nella commedia romana v., ad esempio, A. DUNCAN, *Infamous Performers. Comic Actors and Female Prostitutes in Rome*, in *Prostitutes and Courtesans in the Ancient World*, edited by A. Faraone and L.K. McClure, Wisconsin, 2006, 257 ss. Per un recente approfondimento sulla figura della *meretrix* (nonché del *leno* e della *lena*) nelle commedie di Plauto e Terenzio cfr. C. FAYER, *‘Meretrix’. La prostituzione femminile nell’antica Roma*, Roma, 2013, 77 ss.

Non v'era infatti solo la costrizione quale causa del meretricio<sup>23</sup>: molte donne erano spinte a vendere sistematicamente il loro corpo a causa di una depravata passione ovvero di una grave condizione di indigenza. Ad esempio Hostia, la Cinzia del poeta Properzio<sup>24</sup>, pare si fosse iscritta volontariamente nelle liste delle meretrici<sup>25</sup> per sottrarsi alle rigide regole imposte dalle leggi romane; un altro famoso caso di prostituzione volontaria da parte di un *ingenua*, per di più di nobile rango, è quello di Messalina, la *'meretrix Augusta'* che – secondo il parodistico racconto di Giovenale<sup>26</sup> – si prostituiva di notte in un bordello di bassa lega sotto lo pseudonimo di Licisca<sup>27</sup>.

<sup>23</sup> Su induzione e coartazione alla prostituzione nel mondo romano vedasi, di recente, L. SOLIDORO MARUOTTI, *I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico*, II, Torino, 2014, 44 ss.

<sup>24</sup> La cui figura di cortigiana colta è stata da ultimo descritta da F. LAMBERTI, *'Meretrix vicinitas'. Il sesso muliebre a Roma fra rappresentazioni ideali e realtà 'alternative'*, in *El Cisme*, III, *Prostitución femenina en la experiencia histórico-jurídica*, al cuidado de E. Höbenreich, V. Kuehne, R. Mentxaka y E. Osaba, Lecce, 2016, 58 ss., cui si rinvia per una più ampia indagine sugli stereotipi delle figure femminili e sulla loro evoluzione nella cultura romana.

<sup>25</sup> Di un registro tenuto dagli edili cui si dovevano iscrivere le prostitute è menzione in Tac. ann. 2.85: *Eodem anno gravibus senatus decretis libido feminarum coercita cautumque ne quaestum corpore faceret cui avus aut pater aut maritus eques Romanus fuisset. nam Vistilia praetoria familia genita licentiam stupri apud aedilis vulgaverat, more inter veteres recepto, qui satis poenarum adversum impudicas in ipsa professione flagitii credebant. exactum et a Titidio Labeone Vistiliae marito cur in uxore delicti manifesta ultionem legis omisisset. atque illo praetendente sexaginta dies ad consultandum datos necdum praeterisse, satis visum de Vistilia statuere; eaque in insulam Seriphon abdita est. actum et de sacris Aegyptiis Iudaicisque pellendis factumque patrum consultum ut quattuor milia libertini generis ea superstitione infecta quis idonea aetas in insulam Sardiniam veherentur, coercendis illic latrocinis et, si ob gravitatem caeli interissent, vile damnium; ceteri cederent Italia nisi certam ante diem profanos ritus exuissent.* Il brano è interessante anche in quanto allude a un antico uso nei confronti delle donne impudiche: sembrerebbe, cioè, che per i veteres la mera ammissione della loro vergogna fosse un castigo sufficiente. Come sottolineato da V. GIUFFRÈ, *Un senatoconsulto ritrovato: il S.C. 'de matronarum lenocinium coercendo'*, in *Atti dell'Accademia di scienze morali e politiche*, XCI, Napoli, 1980, 38, nt. 117, mancano invece solidi fondamenti testuali per quanto riguarda le fonti propriamente giuridiche che rendano certa l'esistenza anche a Roma di un registro in cui annotare i nominativi di quanti fossero dediti alla prostituzione, registro che invece esisteva certamente in Grecia, ove i lupanari erano istituzioni pubbliche e le prostitute erano schiavate e tassate (v. al riguardo S.B. POMEROY, *Donne in Atene e Roma*, trad. it., Milano, 1978, 94).

<sup>26</sup> *Juv. sat.* 6.116-132. Sul punto cfr., *ex pluribus*, F. LAMBERTI, *'Meretrix vicinitas'*, cit., 69 s.

<sup>27</sup> In tal senso cfr. E. BIGGI, *Venere a Roma: la prostituta italiana*, in *Gli affanni del vivere e del morire. Schiavi, soldati, donne, bambini nella Roma imperiale*, a cura di N. Criniti, Brescia, 1991, 77. D'altronde, come sottolinea P. VEYNE, *La società romana*<sup>3</sup>, trad. it., Roma - Bari, 2004, 171, «nel mondo dei bagordi, a Roma, un gioco molto alla moda era quello di travestirsi da prostituto/a di basso rango e andarsi a buttare in un bordello, per vedere l'effetto che ciò faceva e quanto i clienti erano disposti a pagare».

A dimostrazione del fatto che la prostituzione riceveva un preciso inquadramento tra i mestieri consentiti nell'età del principato, il dato certo più rilevante risale ai tempi di Caligola (37-41 d.C.): in un brano tratto dal *de vita Caesarum*, Svetonio narra della nuova politica di tassazione<sup>28</sup> introdotta dall'Imperatore e delle imposte che si iniziarono proprio in quel periodo a riscuotere, tra cui compaiono quelle a carico delle prostitute, che dovevano versare nelle casse imperiali *quantum quaeque uno concubitu mereret*<sup>29</sup>.

La prostituzione, peraltro, doveva essere del tutto permessa – oltre che molto diffusa – ancora agli inizi del II secolo d.C., giacché Giustino, in *apol.* 1.27, non condanna solo le torme di donne, ermafroditi e uomini abominevoli invischiati in tale settore, ma soprattutto i Romani che, invece di estirpare tale pratica dalla società, ne traevano guadagni, derivanti anche dalla tassazione del meretricio.

Una riprova della liceità della prostituzione si ricava poi dalla distinzione, spesso sottolineata, tra donne sposate adultere e lascive (per le qua-

---

<sup>28</sup> Al proposito pare opportuno sottolineare come anche in Grecia fosse prevista un'imposta sul reddito delle prostitute (sul punto cfr., *ex pluribus*, E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Milano, 2010, 82 s.); diversamente rispetto al mondo ellenico, invece, come notato da C. FAYER, *'Meretrix'*, cit., 19, la cultura romana non conosceva un fenomeno analogo a quello – presumibilmente sorto in Oriente e assai diffuso anche in Grecia – delle prostitute sacre (sulla connessione tra la religione e la condizione di prostitute e lenoni a Roma cfr. T.A.J. MCGINN, *Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome*, New York - Oxford, 1998, 23 ss.). In Grecia queste donne, un tempo schiave, con la consacrazione alla divinità (tramite ciò che per A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Milano, 1982, 94, costituiva un'offerta votiva) acquistavano la libertà, ma rimanevano strettamente legate alla divinità (che si considerava averle manomesse): dovevano vivere nel tempio e devolvere quanto ricavavano dal commercio del proprio corpo. Sul punto cfr. H. LICHT, *Sexual Life in Ancient Greece*, New York, 1974, 388 ss.; E. CANTARELLA, voce *Prostituzione (diritto greco)*, in *Noviss. dig. it.*, XIV, Torino, 1967, 225, e, più di recente, S.L. BUDIN, *Sacred Prostitution in the First Person*, in *Prostitutes*, cit., 77 ss.; C. KEESLING, *Heavenly Bodies. Monuments to Prostitutes in Greek Sanctuaries*, in *Prostitutes*, cit., 59 ss.

<sup>29</sup> Svet. *Gai.* 40: *Vectigalia nova atque inaudita primum per publicanos, deinde, quia lucrum exuberabat, per centuriones tribunosque praetorianos exercuit, nullo rerum aut hominum genere omisso, cui non tributum aliquid imponeret. pro edulibus, quae tota urbe venirent, certum statumque exigebatur; pro litibus ac iudiciis ubicumque conceptis quadragesima summae, de qua litigaretur, nec sine poena, si quis composuisse vel donasse negotium convinceretur; ex gerulorum diurnis quaestibus pars octava; ex capturis prostituerum quantum quaeque uno concubitu mereret; additumque ad caput legis, ut tenerentur publico et quae meretricium quive lenocinium fecissent, nec non et matrimonia obnoxia essent.* Un recente e dettagliato approfondimento sulla tassazione di prostituzione e lenocinio è in C. FAYER, *'Meretrix'*, cit., 619 ss., cui si rinvia per una più completa analisi; per una ricostruzione di un probabile tariffario cfr. anche T.A.J. MCGINN, *The Economy*, cit., 40 ss.

li erano previste rigide sanzioni<sup>30</sup>) e donne nubili dedite al meretricio. Al proposito, interessante è una testimonianza resa da Svetonio sulla politica riformatrice di Tiberio, ove è menzione di un sotterfugio che veniva spesso messo in atto per evitare le conseguenze pregiudizievoli cui andavano incontro le adulate<sup>31</sup>: queste donne, la cui reputazione era ormai andata perduta, avevano cioè preso l'abitudine di dichiararsi cortigiane al solo scopo di sfuggire alle sanzioni legali e alla perdita della dignità di matrone (Svet. *Tib.* 35: ... *feminae famosae, ut ad evitandas legum poenas iure ac dignitate matronali exolverentur, lenocinium profiteri coeperant* ...) <sup>32</sup>.

Senza ora entrare nel merito delle punizioni comminate alle adulate che utilizzavano questa scappatoia<sup>33</sup>, basti dire che dalla testimonianza in esame si deduce che la pratica del meretricio, pur altamente immorale<sup>34</sup>, era

<sup>30</sup> Primo tra tutti il *ius occidendi* riconosciuto al marito e al *pater* dell'adultera, il cui esercizio fu forse mitigato dalla legislazione augustea con l'emanazione della *lex Iulia de adulteriis coercendis* (per più approfondite considerazioni sulla quale v. M. ZABLOCKA, *Le modifiche introdotte nelle leggi matrimoniali augustee sotto la dinastia giulio-claudia*, in *BIDR*, LXXXIX, 1986, 396 ss. e, più di recente, J.G. WOLF, *Die 'lex Iulia de adulteriis coercendis'*, in *Iura*, LXII, 2014, 47 ss.), volta a tutelare la stabilità dei matrimoni, rimettendo al marito, ai fini dell'accusa di adulterio, la valutazione sulla condotta della moglie, purché non colta in flagrante. Sulla questione dell'adulterio, tra i molti, v. G. RIZZELLI, *'Lex Iulia de adulteriis'. Studi sulla disciplina di 'adulterium', 'lenocinium', 'stuprum'*, Lecce, 1997, 9 ss.; ID., *Alcuni aspetti dell'accusa privilegiata in materia di adulterio*, in *BIDR*, LXXXIX, 1986, 411 ss.; H. ANKUM, *La 'captiva adultera'*, in *RIDA III S.*, XXXII, 1985, 153 ss.

<sup>31</sup> Per una sintetica e recente panoramica sulle *poenae adulterii* con particolare attenzione alla *libido feminarum* quale causa di 'false prostitute dell'alta società' cfr. L. SOLIDORO MARUOTTI, *I percorsi*, cit., 8 ss.

<sup>32</sup> Ma dello stratagemma è menzione anche in Pap. 2 *de adult.* D. 48.5.11.2: *Mulier, quae evitandae poenae adulterii gratia lenocinium fecerit aut operas suas in scaenam locavit, adulterii accusari damnarique ex senatus consulto potest* (che, presumibilmente, si riferiva al medesimo senatoconsulto menzionato da Tacito, su cui v. M.A. LEVI, *Un senatoconsulto del 19 d.C.*, in *Studi Biscardi*, I, Milano, 1982, 69 ss., V. GIUFFRÈ, *Un senatoconsulto*, cit., 7 ss. e, con particolare attenzione ai possibili rapporti tra questo e il senatoconsulto di Larino, C. RICCI, *Gladiatori e attori nella Roma giulio-claudia. Studi sul senatoconsulto di Larino*, Milano, 2006, 109 ss.). Sottolinea al proposito E. NARDI, *La 'incapacitas' delle 'feminae probrosae'*, in *Studi Sassaresi*, XVII, Sassari, 1938, 151 ss., che, nel contesto di degradazione morale dei primi tempi dell'Impero, la condizione delle prostitute (così come quella delle mezzane e delle attrici), in quanto consentiva di evitare le pene previste per il caso di *adulterium, stuprum* e celibato, «non poteva non costituire per le altre donne cagione d'invidia ed esercitare su di esse una forte attrattiva».

<sup>33</sup> Basti, invece, il rinvio alla recente disamina di L. SOLIDORO MARUOTTI, *I percorsi*, cit., 10 ss.

<sup>34</sup> Sul punto si può già anticipare (ma v. *amplius* oltre, § 7) che la morale sessuale romana era più una questione di *status* che di virtù e, in tal senso, differiva dall'accezione moderna (così P. VEYNE, *La società*, cit., 175). Evidenzia l'atteggiamento ambiguo che il diritto romano assumeva nei confronti di alcune persone ritenute 'infami' come le prostitute anche C. EDWARDS, *Unspeakable Professions: Public Performance and Prostitution in Ancient Rome*, in *Roman Sexualities*, edited by

destinataria di un giudizio in un certo senso di rispetto: rispetto per l'appartenenza a una categoria e per la coerenza di uno stile di vita che, per quanto turpe, era in fin dei conti lecito (e, per questo, tassato)<sup>35</sup>. A Roma, infatti, il meretricio era «accetto come normale componente della vita quotidiana<sup>36</sup>, socialmente utile, in quanto costituiva, soprattutto per la gioventù, una valvola di sfogo sessuale, senza mettere in pericolo l'onorabilità delle donne di buona famiglia»<sup>37</sup>.

---

J.P. Hallett and M.B. Skinner, Princeton, 1997, 83, ma cfr. anche E. BIGGI, *Venere*, cit., 74.

<sup>35</sup> Sottolinea come «le prostitute, pur essendo escluse dalla frequentazione della società onorata, fossero invece più ampiamente tollerate anche dai poteri pubblici» L. SOLIDORO MARUOTTI, *I percorsi*, cit., 7 ss., la quale richiama *ad exemplum* il tradizionale festeggiamento dei *Floralia*, descritto da Tertulliano nel *de spectaculis* (Tert. *de spect.* 17.8), che si teneva dal 28 aprile al 3 maggio di ogni anno, quando le prostitute «sfilavano giorno e notte seminude, in certe strade della città, talora accompagnate dai loro lenoni, i quali comunicavano agli astanti il prezzo delle loro prestazioni sessuali». Con riferimento a un'epoca precedente, una sintetica visione del pensiero riformatore che già Cicerone aveva maturato in merito al «(mis)placement of *meretrices* in the Roman social order» è invece fornita da M. MCCOY, *The Politics of Prostitution. Clodia, Cicero, and Social Order in the Late Roman Republic*, in *Prostitutes*, cit., 177 ss. La particolare posizione assunta dal sistema giuridico romano emerge anche dalle parole di E. CANTARELLA, *Diritto*, cit., 908, quando sottolinea come «a differenza delle donne 'per bene' (che se venivano meno ai loro doveri venivano processate in casa, dove i padri e mariti giudicavano e punivano, quasi fossero, come dice Seneca, dei 'magistrati domestici'), le prostitute venivano giudicate e condannate dai normali tribunali. In qualche misura, si potrebbe dunque dire che esse avevano un rapporto più stretto con lo Stato. Prive della protezione di un maschio capofamiglia, le prostitute – a differenza delle donne oneste – erano per lo Stato delle interlocutrici dirette: a volte dallo Stato ottenevano anche tutela e il riconoscimento dei loro diritti», come ad esempio nel famoso caso (narrato da Gell. 4.14) della prostituta Manilia che fu assolta dai tribuni della plebe dalle accuse rivoltele dall'edile Mancino.

<sup>36</sup> Per un orientamento generale circa l'*eros* nel mondo romano e gli atteggiamenti sessuali allora diffusi, utili i contributi di M. FOUCAULT, *Storia della sessualità*, I, *La volontà di sapere*<sup>13</sup>, trad. it., Milano, 2013, *passim*, e di E. CANTARELLA, *Secondo natura: la bisessualità nel mondo antico*, Roma, 1988, 129 ss.

<sup>37</sup> Così C. FAYER, '*Meretrix*', cit., 37, mentre parla di prostituzione come 'antidoto' dell'adulterio T.A.J. MCGINN, *The Legal Definition of Prostitute in Late Antiquity*, in *Memoirs of the American Academy in Rome*, XLII, 1997, 120. In argomento v. anche A. ROUSSELLE, *La politica dei corpi*, in *Storia delle donne in occidente. L'antichità*, diretto da G. Duby e M. Perrot, Roma - Bari, 1990, 346 s. ed E. BIGGI, *Venere*, cit., 74. D'altronde, la percezione che l'attività delle meretrici fosse turpe ma necessaria rimase radicata persino presso alcuni Padri della Chiesa: si pensi alle parole di S. Agostino che, pur ritenendo le prostitute una categoria di persone 'sconce e colme di oscenità', sottolineava l'importante ruolo che esse rivestivano nella società per evitare che il malcostume dilagasse (S. Agost. *de ord.* 2.4.12: *Aufer meretrices de rebus humanis, turbaveris omnia libidinitibus*). Per il pensiero di S. Agostino nei confronti della sessualità cfr. P. BROWN, *The Body and Society. Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity*, New York, 1988, 387 ss. Su queste tematiche v. anche il dettagliato studio di L. SOLIDORO MARUOTTI, *I percorsi*, cit., 16 ss.

### 3. *Il corpo quale elemento costitutivo della prostituzione: 'corpore quaestum facere'.*

Ciò posto, ci si deve chiedere se – e, in caso di risposta positiva, in che termini – il corpo della donna potesse avere una qualche incidenza sulla qualificazione giuridica del fenomeno<sup>38</sup>.

Subito va rimarcata la necessità di distinguere tra le donne che decidevano autonomamente di esercitare il meretricio, le schiave che venivano prostitute per volontà del *dominus* e le donne libere ma *alieni iuris* (mogli e figlie<sup>39</sup>) che venivano costrette a prostituirsi dal marito o dai genitori<sup>40</sup>. Con riferimento a queste ultime due categorie (schiave<sup>41</sup> e donne *alieni iuris*), si potrebbe in prima battuta pensare che il verbo *prostituere* ('esporre sul mercato', 'mettere in vendita') vada inteso in un'accezione del tutto passiva, tale da far apparire la donna in sé come un oggetto nella disponibilità di soggetti terzi. Tale quadro – emblematico del principale sistema di prostituzione operante nel mondo romano – sarebbe peraltro in linea con quelle che allora rappresentavano le più elementari strutture di potere: non solo le

<sup>38</sup> Nella cultura romana, il corpo della donna risultava comunque molto diverso rispetto a quello dell'uomo, in quanto percepito come un'entità 'violabile per natura'. Non è un caso che, per indicare le pratiche di penetrazione omosessuali, si usasse l'espressione *mulieri pati*, ossia 'subire come le donne' (v. ad es. Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.1.1.6; Tac. *ann.* 11.36). Su queste tematiche cfr. J. WALTERS, *Invading the Roman Body: Maliness and Impenetrability in Roman Thought*, in *Roman Sexualities*, cit., 29 ss., ma v. anche C. DE CRISTOFARO, *Riflessioni in tema di rilevanza giuridica del legame omosessuale nell'antica Roma*, in questo volume, 155 ss.

<sup>39</sup> Anche la prostituzione di queste ultime si poteva svolgere in locali (come bordelli e lupanari, o in altri stabilimenti come pensioni, taverne o bagni) gestiti da *lenones*, *pornoboskoi* o *lenae*, ovvero in case private: si pensi alla folcloristica accusa che Apuleio, nella sua *Apologia*, muove all'acerrimo nemico Erennio Rufino che, al fine di sbarcare il lunario dopo aver dissipato una *hereditas* di dubbia spettanza, aveva trasformato la sua casa in un bordello, ove l'attrazione principale era sua moglie. Per una panoramica sulle fonti – per lo più letterarie – che descrivono episodi di genitori e mariti che prostituivano figli o mogli si rinvia a R. FLEMMING, *Quae*, cit., 40 ss. e, più di recente, a C. FAYER, *Meretrix*, cit., 26 ss.

<sup>40</sup> Per un resoconto sulla pratica dell'*expositio*, frequente causa di avviamento alla prostituzione, cfr. di recente C. FAYER, *Meretrix*, cit., 20 ss., ma v. anche E. BIGGI, *Venere*, cit., 76 ss.

<sup>41</sup> Che, peraltro, erano «a disposizione dei membri della *familia* qualora questi, come spesso accadeva, preferissero intrattenere i loro rapporti sessuali extramatrimoniali con le schiave di casa, piuttosto che con le prostitute» (così E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno*, cit., 134; in tema, v. anche EAD., *Secondo natura*, cit., 131 e L. FIORE, *La condizione dello schiavo nell'antichità classica*, Teramo, 1968, 131). Con riferimento all'illimitata disponibilità sessuale dello schiavo nei confronti del *dominus*, K. BRADLEY, *Slavery and Society at Rome*, Cambridge, 1994, 28, sottolineava come l'assenza di tutele giuridiche e la sottoposizione degli schiavi a svariate forme di degradazione fossero evidenti soprattutto nel campo dello sfruttamento sessuale e degli abusi fisici. In tal senso, più di recente, v. anche R. STEWART, *Plautus and Roman Slavery*, Oxford, 2012, 80.

schiave, ma anche le mogli e le figlie occupavano una posizione all'interno della *familia* che rendeva 'legittima' la loro prostituzione<sup>42</sup>. Nella maggior parte dei casi, infatti, diventare una *meretrix* (etimologicamente: 'donna che guadagna'<sup>43</sup>) non era un atto imputabile alla sfera volitiva della donna, bensì a chi su di essa esercitava una qualche egemonia.

Il punto, tuttavia, è assai delicato: se nel caso della prostituzione delle schiave è più che probabile che la 'merce' immessa nel mercato fosse la schiava nella sua interezza – difficile è, infatti, pensare a una scissione concettuale tra aspetto corporale (oggettivo) e aspetto personale (soggettivo) relativa a individui che, per il diritto, risultavano equiparati a una *res*<sup>44</sup> – per

<sup>42</sup> In molti casi, infatti, i *fili familias* erano equiparati agli schiavi; le analogie sotto il profilo, ad esempio, della responsabilità nosale o degli strumenti (di natura reale) che il *pater* aveva a disposizione per 'recuperare' i figli sono evidenziate da A.M. RABELLO, *Effetti personali della patria potestas*, I, *Dalle origini al periodo degli Antonini*, Milano, 1979, 53 ss. Più di recente, cfr. anche A. BÜRGE, *Lo schiavo (in)dipendente e il suo patrimonio*, in *'Homo', 'caput', 'persona'. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, a cura di A. Corbino, M. Humbert e G. Negri, Pavia, 2010, 382 ss.

<sup>43</sup> Il verbo *merere* implica il guadagno ottenuto attraverso una prestazione d'opera manuale o concreta, assimilabile a quella dell'operaio pagato a giornata (*mercennarius*), che merita appunto un compenso per la fatica fisica spesa; come evidenziato da E. BIGGI, *Venere*, cit., 75, «la similitudine di lavoro fra prostituta e operaio fu tanto sentita da persistere fino al IV secolo d.C.». Sempre sotto il profilo terminologico, si noti come i giuristi romani abbiano impiegato soltanto pochi dei moltissimi sinonimi (che pure la lingua latina metteva a loro disposizione) per indicare le persone che si prostituivano; allo scopo, nelle fonti giuridiche i termini che compaiono più di frequente sono indubbiamente *meretrix* e *prostituta*, ma talvolta si parla anche di *scortum* (Iul. 2 *ex Mimic*. D. 41.4.8) o di *mulieres quaestuariae* (Ulp. 1 *ad l. Iul. et Pap.* 23.2.43.7). Per converso, le fonti letterarie sono assai più ricche di sinonimi indicanti le prostitute, per un completo panorama dei quali, con dovizia di dettagli, cfr. anzitutto l'estesa indagine di C. FAYER, *'Meretrix'*, cit., 377 ss.

<sup>44</sup> Operazione non semplice è verificare se realmente lo schiavo, in quanto *res*, fosse considerato dal diritto come un 'mero corpo'. La figura dello schiavo a Roma (sulla cui condizione giuridica, con particolare attenzione alla delicata tematica della sua soggettività, *ex pluribus*, v. O. ROLEDA, *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Roma, 1976, 68 ss.) è senza dubbio permeata da molteplici contrapposizioni, ingenerate anzitutto dall'essenza stessa dell'istituto della schiavitù, i cui contorni furono diversamente delineati da *ius civile* e *ius naturale*: Ulp. 43 *ad Sab.* D. 50.17.32: *Quod attinet ad ius civile, servi pro nullis habentur: non tamen et iure naturali, quia, quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt. Il ius civile* dunque, propenso ad includere lo schiavo all'interno della categoria delle *res mancipi*, non prendeva in considerazione gli schiavi come persone (e ciò anche se, come di recente sottolineato da G. MELILLO, *'Persona', 'status' e 'condicio' nell'esperienza romana. La dogmatica moderna*, in *SDHI*, LXXIII, 2007, 102, «il termine *servus* non rientra mai esplicitamente nella categoria delle *res*, ma in quella generica degli *homines*, seppure sottoposto *iure gentium* ad una *condicio* priva di ogni potere nei confronti delle *personae* e degli altri *servi*»), così ponendosi in netto contrasto con il *ius naturale*, per il quale vi era uguaglianza tra liberi e schiavi, entrambi appartenenti al genere umano. Non potendo ora entrare nel merito di un così complesso argomento, qui basti

quanto attiene alle donne libere (che, sebbene *alieni iuris*, non erano certo *res*) obbligate a prostituirsi da *pater* o marito è sicuramente meno agevole ipotizzare in che misura e – soprattutto – in che termini esse potessero rientrare tra le risorse economiche della famiglia<sup>45</sup>.

Ma lascerei solo per un momento da parte questa spinosa questione, riproponendomi di tornarvi dopo aver esaminato i brani che più esplicitamente inquadrano il corpo nell'ambito della *definitio* stessa di prostituzione.

Una sorta di 'oggettivazione' del corpo delle prostitute emerge principalmente dall'esegesi di una serie di frammenti giuridici (per lo più di Ulpiano, ma non solo) relativi a un contesto di donne libere, apparentemente uniche e autonome attrici del loro destino professionale. Le fonti forniscono infatti molteplici elementi che lasciano intendere non solo che la prostituzione si svolgesse secondo un ben definito schema inseribile nel campo del commercio, ma che fosse il corpo della donna a costituire il termine dello scambio da cui derivava il profitto del meretricio. Sul punto, preziosi sono alcuni testi che, oltre a testimoniare lo sforzo compiuto dai giuristi per tracciare caratteri e confini legali della prostituzione, menzionano esplicitamente il corpo delle *meretrices*, che risulta valorizzato sì da apparire quasi un elemento costitutivo della fattispecie.

La perifrasi 'guadagnare tramite il corpo' (*corpore quaestum facere*)<sup>46</sup> compare infatti molte volte come sinonimo di meretricio. L'espressione è presente

---

segnalare che il legame tra il corpo dello schiavo e la sua condizione di 'realtà' si potrebbe cogliere considerando l'esclusiva applicabilità agli schiavi della pena corporale pubblica o privata (v. M.I. FINLEY, *Schiavitù antica e ideologie moderne*, trad. it., Roma - Bari, 1981, 122), la loro capacità di testimoniare solo sotto tortura o il fatto che lo schiavo, oltre che di diritto dominicale, poteva essere anche oggetto «di possesso, di usufrutto, di pegno, di *obligatio*, di *furtum*, di danneggiamento» (così B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979, 162), sebbene esistano casi (come ad esempio quello del *servus* oggetto di *iniuria*) che hanno indotto parte della dottrina a ritenere che non sempre lo schiavo fosse «visto come un oggetto, ma come una persona, un soggetto portatore di una dignità, di un valore in sé, proprio dell'uomo in quanto tale» (R. QUADRATO, *La persona in Gaio. Il problema dello schiavo*, in *Iura*, XXXVII, 1986, 10 s.).

<sup>45</sup> Per quanto attiene alla condizione della donna nella società romana, tra i molti, di recente, v. F. MERCOGLIANO, *La condizione giuridica della donna romana: ancora una riflessione*, in *TSDP*, IV, 2011, 1 ss. (cui rinvio per più ampi riferimenti bibliografici), ma cfr. anche L. PEPPE, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Milano, 1984, *passim*; E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno*, cit., 149 ss. e, per una prima introduzione alle problematiche legate alla condizione della donna in generale nell'antichità, tra tutti, cfr. S. DE BEAUVOIR, *Il secondo sesso*, trad. it., Milano, 2008, *passim*.

<sup>46</sup> Mi sembra rilevante che nella letteratura sia giuridica che non giuridica, in relazione al guadagno che si trae dall'esercizio della prostituzione, spesso si rinvenga la più generica espressione '*quaestum facere*', mentre la menzione del corpo quale attraverso il quale il guadagno derivava è emblematicamente assai più frequente nelle fonti giuridiche.



già nel più antico testo normativo che ci è giunto in tema di prostituzione, ossia la cd. *Tabula Heracleensis* del I secolo a.C., ove per indicare le persone dedite a tale pratica si parlava di *queive corpore quaestum fecit fecerit*<sup>47</sup>.

Ma è da un commento di Ulpiano alla legge *Iulia et Papia* che si possono trarre dati più espliciti:

Ulp. 1 *ad l. Iul. et Pap.* D. 23.2.43 pr.: *Palam quaestum facere dicemus non tantum eam, quae in lupanario se prostituit, verum etiam si qua, ut adsolet, in taberna cauponia vel qua alia pudori suo non parcat. 1. Palam autem sic accipimus passim, hoc est sine dilectu: non si qua adulteris vel stupratoribus se committit, sed quae vicem prostitutae sustinet. 2. Item quod cum uno et altero pecunia accepta commiscuit, non videtur palam corpore quaestum facere. 3. Octavenus tamen rectissime ait etiam eam, quae sine quaestu palam se prostituerit, debuisse his connumerari. 4. Non solum autem ea quae facit, verum ea quoque quae fecit, etsi facere desiit, lege notatur: neque enim aboletur turpitud, quae postea intermissa est. 5. Non est ignoscendum ei, quae obtentu paupertatis turpissimam vitam egit.*

Il passo permette di comprendere quali fossero gli elementi necessari per considerare una donna libera prostituta<sup>48</sup>. Si dice che ‘esercita apertamente la prostituzione’ non soltanto colei che si prostituisce nei lupanari, ma anche colei che abitualmente ‘non risparmia il suo pudore’ nelle locande<sup>49</sup> o in altri locali. Specifica poi Ulpiano che si prostituisce ‘apertamente’ (*palam*)<sup>50</sup>

<sup>47</sup> Cfr. P.G. GUZZO - V. SCARANO USSANI, ‘Ex corpore lucrum facere’. *La prostituzione nell'antica Pompei*, Roma, 2009, 9. Ipotizza che «given the state of the text of the *Tabula Heracleensis*, it is possible that *palam* has dropped out by accident» T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 124, nt. 117.

<sup>48</sup> È bene precisare che l'intero ragionamento è sviluppato partendo dal presupposto che Ulpiano si riferisse solo alle donne libere che si prostituivano: oltre al fatto che nel frammento non si fa menzione di *mancipia*, non avrebbe avuto senso, ai fini della *lex Iulia et Papia*, definire il concetto di ‘prostituta’ con riferimento a una categoria di donne – le schiave – già di per sé esclusa dalla possibilità di contrarre matrimonio.

<sup>49</sup> Stando a G. LANATA, *Lo statuto delle donne: a Bisanzio come in Tauride? (A proposito di J. Beaucamp, Le statut de la femme à Byzance [4-7 siècle]. I. Le droit impérial. II. Les pratiques sociales, Paris, 1990, 1992)*, in *RJ*, XIII, 1994, 77 ss., 92 s., in questo frammento si potrebbe intravedere un'implicita presunzione di Ulpiano (destinata a essere successivamente ‘accolta’ da Costantino) che la *taberna cauponia* fosse un luogo di malaffare. In tal senso, più di recente, v. U. AGNATI, *Costantino e le donne della locanda (CTh. 9.7.1 = C. 9.9.28)*, in *TSDP*, VIII, 2015, 81 ss.

<sup>50</sup> Tale requisito era indubbiamente il più importante per capire se una donna era considerabile o meno meretrice, soprattutto ai fini dell'applicazione dei divieti matrimoniali stabiliti dalla *lex Iulia et Papia*: in caso di prostituzione esercitata clandestinamente, infatti, per R. ASTOLFI, ‘*Femina probrosa*’, ‘*concubina*’, ‘*mater solitaria*’, in *SDHI*, XXXI, 1965, 21 s., mancherebbe l'elemento della certezza che, nell'ipotesi del meretricio, è dato dalla notorietà. Di diversa opinione, partendo da Marc. 26 *dig.* D. 23.2.41, si sono dimostrati invece B. BIONDI, *Successione testamentaria e donazioni*, Milano, 1955, 153 e C. CASTELLO, *In tema di matrimonio e concubinato*

la donna che si offre indistintamente a tutti, senza garantirsi la possibilità di scegliere: non, quindi, quella cui capitò di commettere adulterio, né quella che ebbe diversi rapporti altrimenti vietati, bensì *quae vicem prostitutae sustinet*. E infatti non potrebbe essere giudicata *palam corpore quaestum facere* colei che solo qualche volta si sia concessa per denaro<sup>51</sup>. Tuttavia, come giustamente affermato da Ottavenu, per ritenere una donna prostituta basterebbe che questa si sia offerta in pubblico, anche senza scopo di lucro<sup>52</sup>. Infine la legge considera prostituta sia colei che attualmente si prostituisce, sia colei che lo ha fatto in passato, pur avendo ora smesso di farlo: infatti la turpitudine, anche se successivamente cessata, non si può cancellare<sup>53</sup>. Al proposito Ulpiano sottolinea come colei che abbia condotto una vita scandalosa sotto il pretesto della povertà non vada in alcun modo perdonata<sup>54</sup>.

Orbene, si vedano i principali elementi emersi fino ad ora: il primo dato rilevante è che nella nozione giuridica di prostituta non rientrano tutte

---

*nel mondo romano*, Milano, 1940, 123. In ogni caso, il valore specifico di *palam* con riferimento al meretricio sembra discostarsi dal generico significato che lo stesso Ulpiano individua come '*palam*' est coram pluribus (Ulp. 21 ad ed. D. 50.16.33). Sulla corretta interpretazione di *palam* nel contesto di riferimento si veda, tra i tanti, l'approfondimento di P.G. GUZZO - V. SCARANO USSANI, *Ex corpore*, cit., 10 ss.

<sup>51</sup> D'altronde, la disinvoltura con cui poteva accadere che a Roma venisse sporadicamente offerto denaro anche alle donne più oneste è ben spiegata da P. VEYNE, *La società*, cit., 170 s.: «ogni rapporto sessuale obbliga ad un regalo in contanti: si tratta di un gesto di cortesia, assolutamente non di una prostituzione non dichiarata».

<sup>52</sup> Tale concetto parrebbe rispecchiare un'idea per cui il disonore derivava anzitutto dall'esposizione del corpo al pubblico, più che dalla sua commercializzazione. Per converso, il matrimonio con una donna che faceva commercio del corpo, anche se non *palam*, pare fosse comunque considerato disonorevole, così come emerge da Marc. 26 dig. D. 23.2.41 pr.: *Probrum intellegitur etiam in his mulieribus esse, quae turpiter viverent volgoque quaestum facerent, etiamsi non palam*. V'è poi anche un passo di Modestino (Mod. 1 reg. D. 48.5.35) a testimoniare che «la prostituzione non professionale e non palese (*palam*) di donne di rango elevato e onorato era punita con l'esilio e con la confisca del patrimonio, alla stregua di *stuprum*» (così L. SOLIDORO MARUOTTI, *I percorsi*, cit., 14).

<sup>53</sup> Per un approfondito panorama sulla legislazione varata nel IV secolo d.C. in favore della (sola) prostituzione legata al mondo dello spettacolo e su come la sancita possibilità di un mutamento di attività lavorativa, inizialmente ininfluenza sulla condizione giuridica della *femina probrosa*, si tradusse in un importante passo avanti verso il mutamento di *status*, «almeno nel senso di consentire la sottrazione della nipote della *scaenica* al regime di incapacità previsto per le figlie delle attrici», così «consentendo alla figlia dell'attrice – purché irreprensibile – di svolgere un'attività diversa da quella della madre» e di infrangere «il principio della ereditarietà della professione teatrale, e, con esso, la 'catena' di incapacità giuridiche connesse alla nascita da madre attrice» (la cui condizione era, come noto, equiparata a quella delle prostitute) v. L. SOLIDORO MARUOTTI, *I percorsi*, cit., 59 ss.

<sup>54</sup> Sul punto v. L. SOLIDORO MARUOTTI, *I percorsi*, cit., 39 ss.

quelle donne genericamente adultere o lascive<sup>55</sup>, ma solo coloro che si concedono abitualmente sì da compromettere irrimediabilmente il loro decoro. La prostituzione commentata da Ulpiano risulta una pratica strettamente connessa al concetto di *palam quaestum facere*, ossia di guadagnare tramite un'esposizione indifferenziata, pubblica e aperta a chiunque. Insomma: una vera e propria auto immissione in un mercato in cui ciascuno può recarsi.

Il giurista specifica poi la propria *definitio* riportando anche la diversa (*tamen*) opinione di Ottaviano – cui peraltro egli stesso dichiara di aderire –, in base alla quale il vero *quid* che rende una donna 'prostituta' non starebbe tanto nel guadagnare tramite il meretricio, quanto piuttosto nell'offrirsi pubblicamente e indistintamente: sarebbe dunque il fatto di concedere il proprio corpo *palam* – a prescindere dal fatto che da questo se ne ricavi un *quaestum* – la vera essenza della prostituzione romana<sup>56</sup>.

Da tutti questi dati si vede che per potersi parlare di prostituzione era da un lato irrilevante il *locus* in cui questa si svolgeva (il giurista è infatti molto chiaro nell'affermare che lo schema della prostituzione vale anche per tutte coloro che non esercitano il meretricio all'interno di un lupanare), così come era tendenzialmente irrilevante (anche se probabilmente il punto era

<sup>55</sup> Si noti che, se la distinzione 'concettuale' tra prostitute e adultere era di per sé chiara, le due categorie di donne erano però accomunate da un particolare legato al vestiario: a differenza delle rispettabili *matronae*, esse indossavano la tipica veste maschile, ossia la toga (non pare, peraltro, un caso che la veste di riferimento fosse proprio quella indossata dagli uomini, posto che le prostitute appartenevano a una categoria di donne tipicamente contrapposta a quella delle 'donne ideali', le cui qualità positive contrastavano coi tratti 'insopportabilmente virili' manifestati appunto da quante fossero prive delle 'qualità muliebri' oggetto di abbondanti *laudationes* nelle fonti; su queste tematiche v. la recente disamina di F. LAMBERTI, *'Meretricia vicinitas'*, cit., 35 ss.). Nelle fonti letterarie, infatti, spesso l'aggettivo *togata* viene indifferentemente utilizzato per indicare meretrici (la toga come veste meretricia è testimoniata almeno dall'ultimo secolo della repubblica ad esempio da Cic. *Phil.* 2.44; Hor. *serm.* 1.2.63 e, in età imperiale, da Juv. *sat.* 2.70; Mart. *epigr.* 2.39.2, 6.64.4, 10.52.1) e adultere; come notato da A. ROUSSELLE, *La politica*, cit., 346, le adultere e «le cittadine romane che si prostituivano decadevano ad uno *status* inferiore, reso manifesto dal divieto di portare il manto delle matrone ... il marchio d'infamia privava definitivamente del diritto al matrimonio legittimo e della facoltà di trasmettere i pieni diritti civili: il marchio diventava ereditario». Sul punto cfr. anche K. OLSON, *'Matrona' and Whore*, in *Prostitutes*, cit., 192 ss.

<sup>56</sup> La continuità e la 'pubblicità dell'esercizio' erano cioè requisiti con assai maggior rilievo della remunerazione. In tal senso v. S. PULIATTI, *Quae ludibrio corporis sui quaestum faciunt. Condizione femminile, prostituzione e lenocinio nelle fonti giuridiche dal periodo classico all'età giustiniana*, in *Da Costantino a Teodosio il Grande. Atti del convegno internazionale (Napoli, 26-28 aprile 2001)*, a cura di U. Criscuolo, Napoli, 2003, 44, 68 s. Per l'esegesi del commento ulpiano v. anche ID., *'Malum in immensum importune auctum'. La disciplina del prossenetismo nelle fonti giuridiche postclassiche*, in *'Iuris vincula'. Studi in onore di M. Talamanca*, VI, Napoli, 2001, 429 s.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *I percorsi*, cit., 23 s.; C. CASTELLO, *In tema*, cit., 122 ss.

discusso in dottrina) il fatto che le donne si prostituissero dietro corrispettivo, mentre era assai rilevante che la donna si prostituisse pubblicamente (*palam*) e abitualmente.

Una volta integrati i presupposti per rientrare nella categoria delle meretrici, nessun valore aveva il fatto che queste donne fossero state indotte a prostituirsi per indigenza, ovvero che avessero successivamente smesso di prostituirsi: esse erano considerate prostitute a tutti gli effetti.

Un altro punto direi fondamentale riguarda l'espressione *palam corpore quaestum facere*. Tale è infatti la definizione fornita in D. 23.2.43 – ma frequente anche in altri frammenti – dell'attività propria delle meretrici, spesso utilizzata, nel linguaggio legale, come sinonimica del concetto stesso di prostituta.

La menzione del corpo, accanto alla locuzione in assoluto più ricorrente per definire il meretricio in Roma, ossia *quaestum facere*, potrebbe non essere casuale: in questo contesto l'ablativo *corpore* sembrerebbe indicare il vero oggetto concretamente utilizzabile a scopo di lucro. E il corpo, rappresentando il tangibile strumento che consentiva alle cortigiane di *quaestum facere*, ai 'giuridici occhi' di Ulpiano appariva forse anche l'elemento costitutivo di quella che era senz'altro una fattispecie rilevante per il diritto: l'insistenza del richiamo al corpo delle prostitute – presentato come centrale mezzo di guadagno – potrebbe infatti far pensare a una messa a disposizione, da parte della meretrice, di un'entità concreta' al cliente affinché questi, dietro il pagamento di una mercede, ne godesse per un tempo determinato<sup>57</sup>.

Già preme dunque evidenziare che, nonostante la carenza di dati precisi, anche solo leggendo la definizione giuridica del meretricio sembrerebbe possibile intendere che quanto dalle donne – presumibilmente libere e *sui iuris* – in pratica 'prostituito' (nel senso etimologico del termine) fosse il loro corpo. Il guadagno, infatti, non viene descritto come derivante *operis*, né *libidine* o *voluptate* (espressioni che, in quanto allusive di un piano più astratto, sarebbero state forse meglio indicate per comunicare una mercificazione della mera 'attività sessuale'), bensì *corpore*.

#### 4. 'Corpora quaestuarial'

L'intuizione che il richiamo al *corpus* contenuto nella prima parte del commento alla legge *Iulia et Papia* possa non essere privo di valore mi pare confermata nel prosieguo del brano ulpiano:

<sup>57</sup> Per un ipotetico avvicinamento del meretricio a strutture contrattuali v. *amplius* oltre, § 8.

Ulp. 1 *ad l. Iul. et Pap. D.* 23.2.43.6: *Lenocinium facere non minus est quam corpore quaestum exercere. 7. Lenas autem eas dicimus, quae mulieres quaestuaras prostituunt. 8. Lenam accipiemus et eam, quae alterius nomine hoc vitae genus exercet. 9. Si qua cauponam exercens in ea corpora quaestuararia habeat, ut multae adsolent sub praetextu instrumenti cauponii prostitutas mulieres habere, dicendum hanc quoque lenae appellatione contineri.*

Anche se il fulcro dell'attenzione del giurista risulta adesso spostato sull'attività di lenoni e mezzane, nel definire tali figure, il paragone costante rimane la condizione delle meretrici. Si dice infatti che *lenocinium facere non minus est quam corpore quaestum exercere*, ossia che esercitare il lenocinio non è meno grave che trarre guadagno dal corpo: ecco che il peculiare termine dello scambio viene di nuovo menzionato, sempre per indicare le donne dedite al meretricio.

Ma è più avanti che potrebbe essere colto un dato di non poco conto per la nostra indagine. Ulpiano, infatti, continua affermando che rientra nell'appellativo di *lena* anche colei che tiene una locanda nella quale *corpora quaestuararia habeat*<sup>58</sup>. Ebbene, si noti che qui *corpus*, diversamente rispetto alle altre ipotesi sopra viste, è declinato all'accusativo plurale. Da tale notazione si potrebbe ricavare non tanto la generica posizione del giurista severiano nei confronti della prostituzione, quanto piuttosto quella che poteva essere la sua specifica opinione sul commercio del corpo di fatto intrinseco a tale pratica.

Valorizzando l'accusativo '*corpora quaestuararia*' si potrebbe cioè giungere a un'esegesi che faccia risaltare in modo in parte diverso l'elemento 'corpo', fino a ipotizzare che le parole di Ulpiano tradiscano una più generale concezione del modo di intendere il corpo umano nella prospettiva giuridica (sua, se non addirittura) dell'epoca. Il passo potrebbe infatti più correttamente essere letto così: se la titolare di una locanda vi tenga 'corpi in commercio' ovvero 'corpi utilizzati come fonti di guadagno' (molte

---

<sup>58</sup> Che le locande fossero un luogo privilegiato per lo svolgimento della prostituzione è confermato dagli studi archeologici; in particolare, su quanto emerso dagli scavi di Pompei, cfr. P.G. GUZZO - V. SCARANO USSANI, *Veneris figurae: immagini di prostituzione e sfruttamento a Pompei*, Napoli, 2000, 14: «sono certamente tre le *cauponae* in cui appaiono raffigurazioni di rapporti sessuali, relativi a *Veneris figurae*, il cui schema iconografico di base si è già riscontrato nel lupanare di VII, 12, 18-20». In tema v. anche ID., *Ex corpore*, cit., 27 ss., 34 s.; E. CANTARELLA, *Pompei: i volti dell'amore*, Milano, 1998; J. DE FELICE, *Roman Hospitality. The Professional Women of Pompei*, Pennsylvania, 2001, *passim*. Con riferimento a ciò che accadeva nelle locande, può essere interessante notare che, come sottolineato anche da G. RIZZELLI, *In margine a 'Paul. Sent.' 2,26,11*, in *BIDR*, XCI, 1988, 742, in CTh. 9.7.1 e in Paul. Sent. 2.26.11 la tenutaria dell'osteria, ove venga a contatto con i clienti, è parificata alla *ministra* (a sua volta equiparata a una prostituta).

<di esse>, infatti, sotto il pretesto dell'esercizio di una locanda, sono solite avere donne che si prostituiscono), rientra anch'essa nell'appellativo di mezzana<sup>59</sup>.

Se *corpora quaestuararia*, invece di essere un semplice sinonimo di *prostitutatas mulieres*, costituisse lo specifico oggetto rappresentante la turpe attività che si svolgeva in alcuni locali, emergerebbe un senso del discorso ulpiano che, seppur non diverso dal punto di vista descrittivo rispetto alla prima versione riportata<sup>60</sup>, potrebbe svelare un non indifferente significato giuridico connesso all'utilizzo del corpo quale fonte di denaro: ciò che rendeva una locandiera del tutto equiparabile a una *lena* sarebbe stato anzitutto il fatto che nel suo locale si facesse commercio del corpo, attività probabilmente riconosciuta da Ulpiano come dato centrale della prostituzione<sup>61</sup>.

##### 5. *La diversa configurazione della prostituzione degli schiavi e dei soggetti liberi.*

La prospettiva che propongo mi pare poi confermata dal raffronto con un caso, sempre presentato dal medesimo giurista, in tema di prostituzione di schiavi, ossia dalla prima parte di D. 3.2.4.2<sup>62</sup>:

---

<sup>59</sup> Certo, si potrebbe osservare che il giurista severiano si sia riferito ai *corpora quaestuararia* solo per non ripetersi, e che l'espressione non sia altro che un equivalente di *mulieres quaestuararias* di cui in D. 23.2.43.7. In tale caso, posto che sia in D. 23.2.43.7 sia in D. 23.2.43.9 si trattava di prostituzione di donne libere – che, al pari delle schiave, pare si prostituissero abitualmente nelle locande, come di recente ribadito da U. AGNATI, *Costantino*, cit., 15: «le *cauponiae*, stando a fonti letterarie, giuridiche, epigrafiche ed archeologiche, vedono infatti il servizio di ristoro e di ospitalità di frequente affiancato dall'offerta di prestazioni sessuali da parte del personale, sia libero che servile» –, potrebbe darsi che per il giurista la fonte di lucro fossero le prostitute nella loro interezza (le *mulieres* cioè), e che il richiamo al corpo in D. 23.2.43.9 non costituisse altro che una variazione stilistica, priva di qualsiasi valore tecnico. Se così fosse, se cioè si interpretasse il brano ulpiano nel senso che «se la titolare di una locanda vi tenga delle prostitute (molte <di esse>, infatti, sotto il pretesto dell'esercizio di una locanda, sono solite avere donne che si prostituiscono), deve ammettersi che anch'essa rientra nell'appellativo di mezzana» (così come risulta tradotto in *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Digesti o Pandette dell'Imperatore Giustiniano*, testo e traduzione a cura di S. Schipani, IV, Milano, 2011, 170), nulla di più di quanto detto fino ad ora sulla strumentalizzabilità del corpo delle prostitute si potrebbe ricavare dalla lettura del frammento.

<sup>60</sup> Ossia quella per cui *corpora quaestuararia* sarebbe un mero sinonimo di *prostitutatas mulieres* (cfr. sopra, nt. 59).

<sup>61</sup> Oltre che come probabile fonte della stessa turpitudine.

<sup>62</sup> Pur se senza prestare attenzione alla rilevanza del corpo, i due frammenti ulpiani vengono studiati 'congiuntamente' anche in A.M. RIGGSBY, *'Lenocinium': Scope and Consequences*, in *ZSS*, CXII, 1995, 423 ss.

Ulp. 6 ad ed. D. 3.2.4.2: *Ait praetor: 'qui lenocinium fecerit'. lenocinium facit qui quaestuarium mancipia habuerit: sed et qui in liberis hunc quaestum exercet, in eadem causa est.*

Qui Ulpiano sta commentando i *verba praetoris* che colpiscono con nota d'infamia, tra gli altri, *qui lenocinium fecerit* e, per definire questa categoria di soggetti, riprende il medesimo modello che aveva utilizzato per descrivere l'attività delle *lenae* ai sensi della legge *Iulia et Papia*, poiché afferma che si ritiene abbia praticato lenocinio chi abbia avuto *quaestuarium mancipia*<sup>63</sup>.

Ora: è chiaro che, in questo caso di prostituzione di schiavi (*mancipia*), ciò che veniva mercificato erano gli schiavi nella loro interezza, e ciò per il loro *status* giuridico di *res*. Occorre però domandarsi se da questo confronto possa uscirne rafforzata l'intuizione che il richiamo ai *corpora quaestuarium* contenuto in D. 23.2.43.9 stesse a indicare lo specifico oggetto in commercio. Militerebbe in tal senso la circostanza che i frammenti sono entrambi ascrivibili a Ulpiano e trattano esattamente della stessa tematica, ora con riferimento ai *mancipia*, ora con riferimento alle *prostitutas mulieres*, ma che solo in relazione a queste ultime il corpo venga presentato come specifico 'oggetto *quaestuarium*'.

Vi sono poi altri dati che inducono a ritenere corretta la bipartizione appena delineata.

Si veda ad esempio:

Call. 3 ed. monit. D. 38.1.38 pr.: *Hae demum impositae operae intelleguntur, quae sine turpitudine praestari possunt et sine periculo vitae. nec enim si meretrix manumissa fuerit, eisdem operas patrono praestare debet, quamvis adhuc corpore quaestum faciat: nec harenarius manumissus tales operas, quia istae sine periculo vitae praestari non possunt.*

Nel brano – che riflette una nuova concezione della sessualità tra padrone e sottoposto<sup>64</sup> – si tratta delle *operae libertorum*, e si specifica che queste

<sup>63</sup> Per citare solo alcuni riferimenti bibliografici essenziali sul concetto di *mancipium*, v. F. GALLO, *Sulla distinzione fra 'res mancipi' e 'res nec mancipi'*, Torino, 1958, *passim*; F. ZUCCOTTI, *Nota di lettura a Filippo Gallo, Studi sulla distinzione tra 'res mancipi' e 'res nec mancipi'*, in *Rivista di Diritto Romano*, IV, 2004, 2 ss.

<sup>64</sup> Così A.V. NETTIS, *Padroni*, cit., 162 s. L'autrice ben evidenzia come, già agli inizi del III secolo d.C., la neutra accezione repubblicana di *impudicitia*, originariamente stigmatizzata solo se il rapporto da cui nasceva era tra *ingenui* e che rientrava invece – come notava Seneca – sia nella *necessitas* dello schiavo di soddisfare il *dominus* (su cui, tra tutti, v. G. RIZZELLI, *Lo schiavo romano. Immaginario sociale e diritto*, in *BIDR*, CI-CII, 1998-1999, 235, nt. 33) sia nell'*officium* che legava il liberto al *patronus* (in argomento, per tutti, cfr. C. MASI DORIA, *'Impudicitia', 'officium' e 'operae libertorum'*, in *ZSS*, CX, 1993, 77 ss. e, per una ricostruzione storica degli obblighi del liberto

si impongono solo se è possibile svolgerle con dignità e senza mettere in pericolo la vita del liberto (*quae sine turpitudine praestari possunt et sine periculo vitae*). Gli esempi negativi riportati riguardano gli schiavi che, prima della manomissione, svolgevano l'attività di *meretrix* o *harenarius*, per cui si dice che la *meretrix manumissa* non potrà essere costretta a rendere i medesimi 'servigi' che prima offriva al *dominus*, nemmeno ove proseguisse a esercitare come prostituta anche da libera, né l'*harenarius manumissus* potrà continuare a essere un gladiatore per conto del patrono, perché una simile attività non potrebbe essere svolta senza pericolo di vita.

La testimonianza è senz'altro preziosa, e consente di fare un importante passo avanti per quanto attiene alla rilevanza del corpo nell'ambito della qualificazione giuridica del fenomeno del meretricio<sup>65</sup>.

Dalla frase *nec enim si meretrix manumissa fuerit, eadem operas patrono praestare debet, quamvis adhuc corpore quaestum faciat* si può subito notare che, con riferimento all'attività della *meretrix manumissa*, il giurista si esprime sia in termini di *operas* che di *corpore quaestum facere*. Questo 'doppio richiamo', di primo acchito, sembrerebbe mettere in crisi l'impalcatura teorica fino ad ora proposta: pare strano, infatti, che si menzioni il 'corpo' con riferimento a una schiava, così come stona l'accento alle 'opere' per esprimere quanto fornito da una prostituta.

Tuttavia, a una lettura più attenta, l'ipotizzata bipartizione tra ciò che veniva 'mercanteggiato' in caso di prostituzione di schiavi (lo schiavo inteso come *res*) e ciò che costituivano i soggetti liberi (il loro corpo) potreb-

---

verso il patrono, C. COSENTINI, *Studi sui liberti. Contributo allo studio della condizione giuridica dei liberti cittadini*, I, Catania, 1948, 105 ss.), fosse ormai stata sostituita da una concezione totalmente diversa della sessualità tra patrono e liberto: il *patronus* (come conferma anche Paul. 40 ad ed. D. 38.1.16) poteva richiedere soltanto opere che rispettassero la *dignitas* e l'*honestas* dell'uomo liberto, che non poteva essere costretto a impegnarsi a compiere un'attività turpe (cosa che avrebbe trovato anche il più generale ostacolo dato dall'impossibilità di concludere una simile *stipulatio*, necessaria per suggellare l'impegno del liberto: Ulp. 42 ad Sab. D. 45.1.26: *Generaliter novimus turpes stipulationes nullius esse momenti*).

<sup>65</sup> Il brano, che per A. SICARI, *Prostituzione*, cit., 116, nt. 26, rappresenterebbe un orientamento teso a «contrastare e abolire (in attesa di un formale divieto) la prassi della prostituzione», sembrerebbe semplicemente testimoniare il nuovo atteggiamento di salvaguardia nei confronti della liberta da forme di inammissibile coercizione da parte del patrono (sul punto cfr. J.A. CROOK, *Law and Life of Rome*, New York, 1967, 52 s.). Peraltro, come notato anche da A.V. NETTIS, *Padroni*, cit., 164, è dalle stesse parole di Callistrato che si presume l'assenza di ostacoli a che la liberta proseguisse a prostituirsi; al proposito, sulla prassi di liberare le schiave al fine di agire come loro protettore e ottenere guadagni dal loro meretricio, cfr. T.A.J. MCGINN, *Ne serva*, cit., 338 s. e, in generale, sui vantaggi che l'*elite* romana poteva ricavare dalla prostituzione, ID., *Prostitution and Julio-Claudian Legislation: The Formation of Social Policy in Early Imperial Rome (Marriage, Adultery, Economy, Society, Taxation)*, Michigan, 1990, 18.



be trovare proprio qui una riconferma. Per prima cosa, nulla toglie che le donne libere che esercitavano il meretricio, oltre a mettere a disposizione il proprio corpo, mercificassero anche l'attività sessuale (potenzialmente rientrante nel concetto di *operae*), ma questa duplicità di prestazioni non potrebbe comunque elidere la rilevanza che l'utilizzo del corpo della prostituta aveva nell'ambito del fenomeno in generale inteso. In secondo luogo, non si può escludere che, nel caso di specie, con *easdem operas* Callistrato si riferisse precipuamente alle *operae* che la schiava svolgeva prima di essere manomessa<sup>66</sup>.

In ogni caso, a prescindere dal fatto che con *easdem operas* si indicassero solo le opere prestate dalla schiava ovvero anche quelle della liberta, ciò che davvero rileva è che il giureconsulto parli del meretricio come di *corpore quaestum facere* solo con riguardo al momento successivo all'acquisizione dello *status libertatis*. Definizione che – si potrebbe ipotizzare – non avrebbe forse potuto essere utilizzata per descrivere ciò cui era addetta la schiava *ante manumissionem*. Strutturato in questo modo, il frammento potrebbe così tradire una significativa cesura tra l'attività svolta dalla *meretrix* quando ancora era schiava, e la medesima attività esercitata dalla stessa donna una volta divenuta libera: solo nel secondo contesto compare anche un riferimento al corpo.

Alla luce di questa ulteriore testimonianza, ferma l'innegabile difficoltà di ricostruire il preciso contenuto dell'attività svolta dalle *prostitutae mulieres*, mi pare probabile che il pensiero giuridico sviluppato attorno al meretricio delle donne libere sottendesse un'idea di corpo quale bene suscettibile di costituire un oggetto di cui disporre a scopo di prostituzione, e ciò a prescindere da un'ipotetica rilevanza delle *operae* forse rappresentate dall'attività sessuale che in quel contesto veniva prestata. Rilevanza che, comunque, non emerge dalla lettura dei frammenti contenenti definizioni giuridiche del *meretricium*.

## 6. *Il ruolo del corpo nella prostituzione di soggetti liberi 'alieni iuris'*

Ammissa la distinzione tra l'oggetto della prostituzione di schiavi e di soggetti liberi, rimane da affrontare un punto critico: l'insidiosa questione

---

<sup>66</sup> Si sa infatti che «col termine *operae* gli antichi designavano prestazioni di svariata natura che potevano essere eseguite dal servo, dal liberto, o dall'uomo libero» che, chiaramente, assumevano una diversa configurazione giuridica a seconda dei casi (così P. PESCANI, *Le 'operae libertorum'*, Trieste, 1967, 13).

di quale potesse essere la concezione del corpo di figlie e mogli – non *res*, ma nemmeno *sui iuris* – prostitute per volontà altrui.

Al proposito, assai rilevante pare Nov. Th. 18.1 emanata a Costantinopoli il 6 dicembre 439, Novella che «registra la fase più avanzata del processo di maturazione, se così si può dire, della normativa teodosiana in tema di prostituzione e lenocinio»<sup>67</sup>:

Nov. Th. 18.1: *Undo providentiam et munificentiam eius libenter amplexi hac mansura in aevum lege sancimus, ut, si quis posthac mancipia tam aliena quam propria aut ingenua corpora qualibet taxatione conducta prostituere sacrilega temeritate temptaverit, in libertatem prius miserrimis mancipiis vindicatis vel ingenuis personis conductione in pia liberatis gravissime verberatus huius urbis finibus, in qua vetitum nefas crediderit exercendum, ad exemplum omnium emendationemque pellatur, Cyre parens karissime atque amantissime.*

Il contesto è la cd. «crociata morale»<sup>68</sup> combattuta da Teodosio II contro alcuni costumi e istituti che rappresentavano i residui di un mondo pagano ormai al tramonto. Con questa Novella vengono ribadite la concessione della libertà (alle schiave) e la liberazione dalla sottoposizione al commercio del proprio corpo (alle *ingenuae*<sup>69</sup>) per quante fossero state costrette a prostituirsi.

Ai nostri fini, interessa l'inciso *si quis posthac mancipia tam aliena quam propria aut ingenua corpora qualibet taxatione conducta prostituere sacrilega temeritate temptaverit*. La contrapposizione che emerge nel brano è certo degna di nota: si dice infatti che la liberazione viene concessa qualora qualcuno, *sacrilega temeritate*, abbia tentato di prostituire schiavi, sia altrui sia propri (*mancipia tam aliena quam propria*), ovvero abbia tentato di prostituire '*ingenua corpora*'. Il diretto confronto tra i due diversi oggetti 'commercializzati' non sembra lasciare dubbi: nel caso dei *mancipia*, a tutti gli effetti *res*, era l'interesse dello schiavo a venire mercanteggiata. Con riferimento alle persone nate libere, invece, ciò che veniva prostituito sembrerebbe un elemento distinto: non le *mulieres*, non le *personae*, bensì i loro – *ingenua – corpora*<sup>70</sup>.

<sup>67</sup> A. SICARI, *Prostituzione*, cit., 37.

<sup>68</sup> A. SICARI, *Prostituzione*, cit., 36.

<sup>69</sup> Per *ingenuae* dovendosi per lo più intendere le persone nate da madre libera, così come emerge dalla semplificante definizione contenuta in Marc. 1 *inst.* D. 1.5.5.2: *Ingenui sunt, qui ex matre libera nati sunt*. Sulla contrapposizione tra l'*ingenuitas* e la causa di schiavitù per nascita cfr., ex pluribus, O. ROBLEDA, *Il diritto*, cit., 22 ss.

<sup>70</sup> Corpo che, nel contesto della Novella, apparentemente figura quale possibile oggetto di una *locatio conductio*. Il punto verrà però ripreso più approfonditamente oltre, § 8.

Per prima cosa, dato che quella adottata nel testo è una prospettiva di costrizione, va escluso che gli *ingenua corpora* menzionati nella fonte fossero quelli di donne che esercitavano volontariamente il meretricio. Il segmento della Novella, dunque, oltre a fornire un'importante conferma che, nel caso dei *mancipia*, ad essere 'prostituita' fosse la schiava nella sua interezza<sup>71</sup>, sembrerebbe collocare i 'corpi' delle donne *ingenuae* obbligate a prostituirsi sullo stesso piano degli schiavi, cioè tra le risorse economiche della famiglia.

Da ciò potrebbe quindi arguirsi che non soltanto per la prostituzione volontaria di donne *sui iuris*, ma anche per quella coatta di donne più genericamente 'libere', il corpo rappresentasse lo specifico *quid quaestuarium*.

Ne risulterebbe una tendenziale rilevanza del 'corpo' quale concreto strumento idoneo a essere prostituito a scopo di lucro ogni qual volta mancasse una diversa 'entità reale' – quale poteva essere lo schiavo – utilizzabile allo scopo.

Di contro, potrebbe essere richiamato ad esempio un caso in cui Ulpiano, trattando di chi abbia lucrato dall'adulterio della propria moglie, utilizza ancora il concetto di *quaestum facere*, ma affermando che esso derivi *ex adulterio uxoris*, e non *ex corpore uxoris* (Ulp. 4 *de adult.* D. 48.5.30.3: *Qui quaestum ex adulterio uxoris suae fecerit, plectitur: nec enim mediocriter*

---

<sup>71</sup> Anche se non può essere sottaciuto come in alcune fonti (soprattutto letterarie) si parli di *corpore quaestum facere* con riferimento a schiavi, come ad esempio in Val. Max. *fact. et dict. mem.* 6.1.6: *Dicerem censorium uirum nimis atrocem extitisse, nisi P. Atilium Philiscum in pueritia corpore quaestum a domino facere coactum tam seuerum postea patrem cernerem: filiam enim suam, quia stupri se crimine coinquinauerat, interemit. quam sanctam igitur in ciuitate nostra pudicitiam fuisse existimare debemus, in qua etiam institores libidinis tam seueros eius uindices euasisse animaduertimus?*; Plaut. *Poen.* 1139-1140: *Namque hodie earum mutarentur nomina facerentque indignum genere quaestum corpore*. Peraltro, in molte altre fonti non riconducibili alla prostituzione, il corpo degli schiavi viene menzionato (tra tutte, si pensi alla fondamentale riflessione filosofica sviluppata da Seneca nel *De beneficiis*, ove il filosofo pone in luce la tensione e la scissione tra il corpo di uno schiavo – unica entità soggetta e assegnata al padrone, potenziale oggetto di *traditio* o di *emptio venditio* – e la *mens* dello schiavo, entità '*sui iuris*', libera e indipendente, non assoggettabile al *dominium* altrui: Sen. *de ben.* 3.20: *Errat, si quis existimat seruitutem in totum hominem descendere. pars melior eius excepta est: corpora obnoxia sunt et adscripta dominis, mens quidem sui iuris, quae adeo libera et uaga est, ut ne ab hoc quidem carcere, cui inclusa est, teneri queat, quo minus inpetu suo utatur et ingentia agat et in infinitum comes caelestibus exeat. corpus itaque est, quod domino fortuna tradidit; hoc emit, hoc uendit; interior illa pars mancipio dari non potest. ab hac quidquid uenit, liberum est; nec enim aut nos omnia iubere possumus aut in omnia serui parere coguntur: contra rem publicam imperata non facient, nulli sceleris manus commodabunt*). Senza poter ora affrontare il complesso tema della relazione tra lo *status* giuridico di *res* proprio degli schiavi e la configurazione del corpo di questi ultimi, è giusto il caso di ricordare che la menzione, in alcune fonti, del corpo degli schiavi non può di per sé costituire un'esautistica risposta all'ancora irrisolto interrogativo sul se gli schiavi 'fossero' un (mero) corpo ovvero 'avessero' un corpo.

*delinquit, qui lenocinium in uxore exercuit. 4. Quaestum autem ex adulterio uxoris facere videtur, qui quid accepit, ut adulteretur uxor: sive enim saepius sive semel accepit, non est eximendus: quaestum enim de adulterio uxoris facere proprie ille existimandus est, qui aliquid accepit, ut uxorem pateretur adulterari meretricio quodam genere<sup>72</sup>*). Sebbene il giurista ripeta più volte il concetto, il corpo della moglie non viene mai menzionato, nemmeno quando – nella parte finale – si esplicita che chi guadagna dall’adulterio della moglie si comporta come se la donna fosse una prostituta<sup>73</sup>. E, dato che la fonte non fa riferimento al corpo per definire quello che costituirebbe un caso di prostituzione di donna libera, si potrebbe da essa ricavare un indizio nel senso dell’inscindibilità tra aspetto ‘corporale’ e aspetto ‘personale’ circa soggetti liberi ma non del tutto autonomi, in quanto sottoposti ad un altrui potere.

Mi sembra tuttavia probabile che, così come in molti casi si parla di prostituzione senza specifici richiami al corpo – richiami che, invece, sono emblematicamente assai frequenti quando i giuristi manifestano intenti definitivi –, la mancata menzione del corpo in D. 48.5.30.3-4 non sia decisiva per escludere che fosse il corpo ad essere ‘mercificato’ anche nel caso di sfruttamento come prostitute di donne libere *alieni iuris*.

Quale fosse la reale percezione del corpo delle donne libere e, soprattutto, se i giuristi distinguessero tra i corpi delle donne *sui iuris* e quelli di quelle *alieni iuris* rimane, comunque, assai difficile da immaginare.

<sup>72</sup> Sul preteso intervento compilatorio nel testo ulpiano ravvisato da E. VOLTERRA, *Alcune innovazioni giustiniane al sistema classico di repressione dell’adulterio*, in *Scritti giuridici*, I, *Famiglia e successioni*, Napoli, 1991, 335 s., cfr. le osservazioni critiche di C. VENTURINI, ‘*Accusatio adulterii*’ e politica costantiniana (per un riesame di CTh. 9,7,2), in *SDHI*, LIV, 1988, 79, nt. 43.

<sup>73</sup> Per una dettagliata analisi dei vari comportamenti criminosi del marito che sfruttasse la prostituzione o l’adulterio della moglie (tra cui figurava anche il *quaestum ex adulterio mulieris facere*) v. anzitutto G. RIZZELLI, ‘*Lex*’, cit., 123 ss. In particolare, sul cd. *crimen lenocinii* e sul ruolo presumibilmente ricoperto dalla *lex Iulia de adulteriis* nei confronti del medesimo va accolta la ricostruzione proposta dall’autore (e condivisa da A. BURDESE, *Recensione* a G. RIZZELLI, ‘*Lex*’, cit., in *SDHI*, LXIII, 1997, 567) per il quale la *lex Iulia* avrebbe originariamente previsto, pur senza forse nemmeno qualificarle come tali, solo ipotesi di comportamenti del marito dell’adultera, e che la *lex* non sarebbe comunque apparsa particolarmente severa sotto tale aspetto, posta l’estrema difficoltà di prova, da parte di estranei, dell’avvenuto adulterio/lenocinio. Va comunque sottolineato che, nella cultura romana, che un marito si accordasse con un amico per cedergli (dopo aver divorziato) la propria moglie perché questi potesse avere figli da lei non era un comportamento eccezionale né sconveniente; su questa tematica, con particolare attenzione a quelle che potevano essere le strategie parentali e sociali assecondate con la cd. ‘cessione delle donne’, cfr. F. LAMBERTI, *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino, 2013, 32 ss., ma v. anche E. CANTARELLA, *Matrimonio e sessualità nella Roma repubblicana: una storia romana di amore coniugale*, in *Storia delle Donne*, I, 2005, 115 ss.

7. *Altre fonti che menzionano il 'corpore quaestum facere' e rilevanza di questa attività sullo 'status' della prostituta.*

Ad ogni modo, non è Ulpiano l'unico giurista ad aver richiamato il concetto di *corpore quaestum facere* per indicare il meretricio<sup>74</sup>. L'espressione compare anche in altri brani confluiti nel Digesto ove si tratti delle conseguenze che l'esercizio del mestiere di prostituta comportava sullo *status* della donna<sup>75</sup>.

Ad esempio, Paolo afferma che il divieto sancito per le figlie dei senatori di sposare un liberto non vale per la *senatoris filia, quae corpore quaestum vel artem ludicram fecerit*: colei che si è lasciata condurre in cotanto disonore non conserva infatti la dignità di figlia di senatore (Paul. 2 ad l. Iul. et Pap. D. 23.2.47: *Senatoris filia, quae corpore quaestum vel artem ludicram fecerit aut iudicio publico damnata fuerit, impune libertino nubit: nec enim honos ei servatur, quae se in tantum foedus deduxit*)<sup>76</sup>. Da questo frammento, peral-

<sup>74</sup> Limitandomi alle fonti giuridiche, di *corpore quaestum facere* si parla anche in Tit. Ulp. 13.1: *Lege Iulia prohibentur uxores ducere senatores quidem liberique eorum libertinas et quae ipsae quarumque pater materve artem ludicram fecerit, item corpore quaestum facientem*; Maecen. 6 fideic. D. 36.1.5: *Sed et qui magna praeditus est dignitate vel auctoritate, harenarii vel eius mulieris, quae corpore quaestum fecerit, hereditatem restituere cogetur*; Ulp. 8 de off. proc. CO. 9.2.2: *Capite octogesimo octavo in haec verba his hominibus: 'hac lege in reum testimonium dicere ne liceto, qui se ab eo parente eius libertove cuius eorum libertive libertave liberaverit, quive inpubes erit, quive iudicio publico damnatus est, qui eorum in integrum restitutus non est, quive in vinculis custodiaeque publica erit, quive depugnandi causa auctoratus erit, quive ad bestias depugnare se locavit locaverit, praeterquam qui iaculandi causa ad urbem missus est erit, palamve corpore quaestum faciet feceritve, quive ob testimonium dicendum pecuniam accepisse iudicatus erit'. Nec volens quis eorum hac lege in reum testimonium dicit*. Con riferimento a quest'ultima fonte, va detto che l'incapacità a testimoniare delle prostitute (definite però senza richiami al *corpore quaestum facere*, bensì più genericamente come *quaeve palam quaestum faciet feceritve*), oltre che nell'appena citata *Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum*, è attestata anche in Call. 4 de cogn. D. 22.5.3.5.

<sup>75</sup> Un recente approfondimento sulla condizione delle meretrici, in quanto rientranti nella categoria di donne *in quas stuprum non committitur* è in M.V. SANNA, *Donne 'honoratae'*, in *Mujeres en tiempos de Augusto: realidad social e imposición legal*, Valencia, 2016, 572 ss.

<sup>76</sup> Per uno studio sul divieto di matrimonio con la donna *artem ludicram exercens* cfr. C. CASTELLO, *In tema*, cit., 126 ss. e, più di recente, sulla condizione degli attori nell'età del principato, A.M. DEMICHELI, *Le attrici da Augusto a Giustiniano. Valutazioni sociali ed interventi legislativi*, in *Phyllis. Scritti per G. Franciosi*, a cura di F.M. d'Ippolito, I, Napoli, 2007, 695 ss. L'accostamento tra attrici e prostitute è frequente nelle fonti: entrambe le categorie di donne sono infatti accomunate dalla *probrositas*, la cui essenza, secondo R. ASTOLFI, *Femina*, cit., 20, «non consiste necessariamente in una immoralità sessuale», bensì in uno stato di «degradazione morale e sociale, che può derivare anche da un atto non contrario alla decenza e al pudore pubblico». Di contro, v. E. NARDI, *La 'incapacitas'*, cit., 157, che, equiparando la *probrositas* all'immoralità sessuale, comprende nella categoria di prostitute anche le attrici, non

tro, si ricava un dato non trascurabile: le espressioni usate dal giurista per indicare ora la prostituzione, ora la recitazione, rimandano a due diversi elementi, ossia il *corpus* da cui trarre guadagno (*quaestum*) e l'esercizio dell'*ars ludicra*. Ciò che emerge è una chiara contrapposizione tra una *res* (*corpus*) e un *facere* (*ars ludicra*), che evidenzia ulteriormente la rilevanza 'reale' assunta dal corpo nel contesto della prostituzione.

Il disvalore connesso al commercio del corpo risulta anche da un senatoconsulto del 19 d.C., menzionato negli *Annales* di Tacito, che reprimeva la *libido feminarum* vietando alle donne che avessero avuto come avo, padre o marito un cavaliere romano di *quaestum corpore facere* (Tac. *ann.* 2.85: *Eodem anno gravibus senatus decretis libido feminarum coercita cautumque ne quaestum corpore faceret cui avus aut pater aut maritus eques Romanus fuisset*).

Anche Modestino e Marciano considerano rilevante dal punto di vista giuridico che una donna libera abbia utilizzato il proprio corpo come strumento di guadagno. Il primo ritiene infatti che la convivenza con una donna libera debba intendersi come matrimonio *sine manu*, e non come concubinato, solo se quella *non corpore quaestum facerit* (Mod. 1 *reg. D.* 23.2.24: *In liberae<sup>77</sup> mulieris consuetudine non concubinatus, sed nuptiae intellegendae sunt, si non corpore quaestum fecerit*)<sup>78</sup>. Il secondo esplicita poi

---

tanto per l'esercizio dell'arte scenica considerata in se stessa, quanto per la vita obbrobriosa che esse normalmente trascorrevano. Sul punto, condivisibili paiono le osservazioni di C. EDWARDS, *Unspeakable Professions*, cit., 81, che, con riferimento alle attrici, ha sostenuto che queste fossero accomunate alle prostitute in quanto entrambe le categorie di donne si guadagnavano da vivere esponendo se stesse e i loro corpi al pubblico.

<sup>77</sup> Con riferimento al brano di Modestino, la comune dottrina ritiene che i compilatori abbiano sostituito a *ingenuae* (o *liberae et ingenuae*) l'aggettivo *liberae*. Tale manipolazione sarebbe stata infatti conforme al mutato panorama giustiniano, ove ormai ogni unione stabile con donna libera, anche libertina o di bassa condizione sociale (purché non prostituta), doveva ritenersi matrimoniale. In tal senso cfr. G. LUCHETTI, *Il matrimonio 'cum scriptis' e 'sine scriptis'*, in *BIDR*, XCII-XCIII, 1989-1990, 338 ss., con ampia nota bibliografica sulle ipotesi interpolazionistiche avanzate in letteratura.

<sup>78</sup> In tema di divieti matrimoniali, stando a M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, 137, gli *ingenui* non potevano sposarsi con donne di dubbia fama, mentre per R. ASTOLFI, *La Lex Iulia et Papia*<sup>4</sup>, Padova, 1996, 97, il preciso dettato della *lex Iulia de maritandis ordinibus* si dovrebbe arguire solo da D. 23.2.43 pr.-5, per cui a tutti gli *ingenui* (e non ai soli senatori, anche se, come di recente rimarcato da M.V. SANNA, *Donne*, cit., 572, considerata la contraddizione tra Tit. Ulp. 13.1 e Paul. 1 *ad l. Iul. et Pap.* D. 23.2.44 pr., rimane in ogni caso dubbia la precisa portata delle proibizioni della *lex Iulia et Papia* «per quanto riguarda le donne *quae corpore quaestum faciunt*, con le quali si discute se il divieto di matrimonio valesse solo per i senatori o per tutti gli *ingenui*») sarebbe stato proibito unicamente il matrimonio con prostitute ed *ex* prostitute, così come definite nel commento ulipiano. Al proposito F. CIAPPARONI, voce *Prostituzione (diritto romano e intermedio)*, in *Noviss. dig. it.*, XIV, Torino, 1967, 228 ss., si esprime in termini di generale incapacità delle prostitute di contrarre matrimonio. Va comunque

che, oltre alla *liberta*<sup>79</sup>, può essere tenuta in concubinato anche l'*ingenua* di umili natali o colei che *quaestum corpore fecit* (Marc. 12 *inst.* D. 25.7.3 pr.: *In concubinatu potest esse et aliena liberta et ingenua et maxime ea quae obscuro loco nata est vel quaestum corpore fecit*)<sup>80</sup>.

Si vede, quindi, che il *corpore quaestum facere* è un concetto, da un lato, assai ricorrente negli scritti giuridici per individuare una prostituta, dall'altro, non privo di conseguenze sul piano del diritto<sup>81</sup>, dato che le donne che l'avevano messo in pratica ne uscivano spogliate della buona reputazione e dell'onorabilità, il che le portava a subire una minorazione della loro capacità giuridica soprattutto quanto al *ius connubii*<sup>82</sup>.

Insomma, il fatto che in epoca romana il meretricio fosse un'attività economica consentita non significa che non ne fosse rilevata l'immoralità. Anzi, le fonti testimoniano che il *corpore quaestum facere* era in effetti percepito come pratica talmente immorale che, una volta perpetrata, costituiva un'incancellabile macchia sulla reputazione della donna. Icastiche, al proposito, le parole di Ulpiano sopra viste: *neque enim aboletur turpitude, quae postea intermissa est*.

osservato, sulla scia di J. PLESCIA, *The Development of the Doctrine of 'Boni Mores' in Roman Law*, in *RIDA III S.*, XXXIV, 1987, 306, che buona parte di questi limiti vennero rimossi in epoca postclassica (v. ad esempio C. 5.4.23.3-4).

<sup>79</sup> La quale comunque, come nota R. FIORI, *Materfamilias*, in *BIDR*, XXXV-XXXVI, 1993-1994, 485, se viveva in concubinato con il proprio *patronus* aveva una condizione più rispettabile di altre donne unite a un uomo con legame non matrimoniale (tanto che le si attribuiva, talvolta, il titolo di *matrona*), ed era addirittura accusabile di adulterio (anche se non *iure mariti* ma *iure extranei*). Per la rilevanza che il concubinato assumeva quale forma di emancipazione delle donne cfr. R. VIGNERON - J.F. GERKENS, *The Emancipation of Women in Ancient Rome*, in *RIDA III S.*, XLVII, 2000, 118 ss., mentre per la natura del concubinato, a metà tra un rapporto di fatto e un rapporto dotato di carattere giuridico, cfr. la recente analisi di R. ASTOLFI, *Il concubinato romano quale rapporto di fatto*, in *SDHI*, LXXIX, 2013, 859 ss.

<sup>80</sup> *Obscuro loco natae*, secondo l'opinione di C. CASTELLO, *In tema*, cit., 135 ss., (e condivisa da R. FIORI, *Materfamilias*, cit., 484, nt. 136), sarebbero state le donne nate in *loca inhonesta* (quali, ad esempio, quelli descritti in Ulp. 13 *ad ed.* D. 4.8.21.11). Per una più approfondita disamina del concetto di '*obscuro loco nata*' si rinvia a S. SOLAZZI, *Il concubinato con l'obscuro loco nata*, in *SDHI*, XIII-XIV, 1947-1948, 269 ss.

<sup>81</sup> Le conseguenze che la legge riconnetteva all'esercizio del meretricio e le interferenze tra prostituzione e diritto privato sono ben elencate in T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 21 ss., 320 ss., ma v. anche la recente analisi (rivolta più in generale alle *personae infames*), che tiene conto anche di svariate fonti letterarie, di C. FAYER, *Meretrix*, cit., 551 ss., cui rinvio per più dettagliati riferimenti bibliografici.

<sup>82</sup> Ma non solo: anche quanto alla capacità di testimoniare (cfr. sopra, nt. 74) e di ereditare (cfr. Tryph. 18 *disp.* D. 29.1.41.1: *Mulier, in qua turpis suspicio cadere potest, nec ex testamento militis aliquid capere potest, ut divus Hadrianus rescripsit*).

Che, poi, le conseguenze negative appena riassunte derivassero proprio dalla circostanza che le prostitute mercificavano il loro corpo lo si può desumere anche a prescindere dall'esplicito dato letterale. Non pare cioè casuale che anche le altre *infames personae* cui le meretrici e i lenoni venivano abitualmente accomunate – ossia gli attori e i gladiatori<sup>83</sup> – svolgessero dei mestieri in cui il corpo veniva esposto al pubblico ludibrio, per le esibizioni nei teatri e nelle arene<sup>84</sup>. Non mi sembra perciò irragionevole ipotizzare che la condizione di *infamia*<sup>85</sup> in cui versavano questi individui derivasse da una nota comune del loro modo di guadagnarsi da vivere<sup>86</sup>: nei bordelli, così come nei luoghi di spettacolo, gli *infames* «vendevano la loro stessa carne»<sup>87</sup>.

<sup>83</sup> Soggetti *ab antiquo* destinatari di riprovazione sociale. Sul punto v. l'approfondimento di E. BIANCHI, *Appunti minimi in tema di 'infamia' dell'attore nel regime pretorio*, in *TSDP*, VI, 2013, 1 ss.

<sup>84</sup> Per una più approfondita disamina sulle *personae infames*, la cui turpe condizione si protraveva anche dopo la morte, dato che le *turpes personae* non avrebbero potuto essere sepolte nei luoghi destinati alle persone che fossero vissute e morte in modo conforme ai *mores maiorum*, cfr. C. FAYER, *Meretrix*, cit., 551 ss., ma v. anche P.G. GUZZO - V. SCARANO USSANI, *Ex corpore*, cit., 13 ss.

<sup>85</sup> Sul concetto di *infamia* e sulle sue conseguenze v. U. BRASIELLO, voce *Infamia. Diritto romano*, in *Noviss. dig. it.*, VIII, Torino, 1957, 641 ss.; A. MAZZACANE, voce *Infamia. Diritto romano e intermedio*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971, 382 ss.; M. KASER, *'Infamia' und 'ignominia' in den römischen Rechtsquellen*, in *ZSS*, LXXIII, 1956, 220 ss.; L. POMMERAY, *Études sur l'infamie en droit romain*, Paris, 1937, 1 ss.

<sup>86</sup> Come incisivamente evidenziato da C. EDWARDS, *Unspeakable Professions*, cit., 81, il modo in cui gladiatori e attori si guadagnavano da vivere, «exposing themselves to public view, their bodies objects of fascination, and desire, was perceived to be analogous to the way in which prostitutes made their living. Like prostitutes, their bodies had to please, as did those of gladiators».

<sup>87</sup> La citazione – tradotta – è di C. EDWARDS, *Unspeakable Professions*, cit., 67: «in the theaters, arenas, and brothels of Rome, the infamous sold their own flesh». Nota l'autrice, poi, che questi mestieri erano accomunati dal piacere dei sensi che procuravano nei 'fruitori': non è forse un caso, infatti, che l'intrattenimento offerto dai giochi dei gladiatori o dagli spettacoli teatrali, nelle fonti, compaia spesso descritto utilizzando il termine *voluptas* (Tac. *hist.* 3.83; Tac. *ann.* 3.6, 4.62; Apul. *met.* 4.13), di solito impiegato per indicare i più comuni 'piaceri della carne' (così, ad esempio, in Cic. *pro Mur.* 74; Svet. *Tib.* 42.2). Simili le riflessioni svolte – seppur nella diversa prospettiva dei *munera* organizzati in occasione delle *damnationes ad ludos* e *ad bestias* – da M.C. PASSERA - R. RUBISSE, *Il rapporto tra pena e corpo*, in *Il corpo*, cit., 244 ss., che ben evidenziano come, soprattutto durante il Principato, il corpo del *reo* divenne una sorta di «*mass media* vivente' di un messaggio apologetico del potere imperiale», assumendo il ruolo di vero e proprio «strumento di connessione 'dinamica' e 'interattiva'» che il potere imperiale poteva fruttuosamente utilizzare per sollecitare la *voluntas spectandi* della folla in modo tale da «creare e rinforzare nello spettatore un meccanismo psicologico di dipendenza emotiva – quasi pavloviana – del potere imperiale».



## 8. *Opportunità della ricerca di un archetipo contrattuale applicabile al meretricio.*

Nei testi finora considerati si può dunque cogliere una precisa percezione del corpo quale 'strumento d'elezione' utilizzabile per perseguire guadagno. In particolare, leggendo il commento ulpiano alla legge *Iulia et Papia* confluito in D. 23.2.43, sembrerebbe che il corpo delle prostitute libere non fosse affatto avvertito come astrattamente indistinguibile<sup>88</sup> dal suo 'biologico possessore'<sup>89</sup>: al contrario, il corpo appare come un'entità che poteva talvolta essere 'oggettivata' per ottenere un ricavo economico, sì da apparire perfino equiparabile a una *res*.

Sulla base di queste premesse, vorrei svolgere alcune considerazioni sull'opportunità di cercare un archetipo contrattuale che possa attaggiarsi alla prostituzione<sup>90</sup>.

Anche se non pare possibile trovare un contratto tipico sicuramente idoneo a ricomprendere l'attività delle prostitute<sup>91</sup>, alcune espressioni

---

<sup>88</sup> Come invece sostenne Kant (cfr. sopra, § 1), seppur con un ragionamento calato nella sua epoca e che non teneva conto del diritto romano.

<sup>89</sup> L'espressione è di M. PADOVAN, *Nascita*, cit., 7, cui rinvio per una lucida panoramica sulle questioni che rendono la tematica della corporeità «ontologicamente insidiosa e ambivalente».

<sup>90</sup> Per quanto attiene al diritto vigente, in un'ottica di 'comunicazione' tra il meretricio (e le attività ad esso collaterali) e il campo del diritto privato, meritano di essere segnalati i recenti contributi di V. ZENO-ZENCOVICH, *Approcci diversi a contratto e sessualità*, in *Trattato di biodiritto*, I, cit., 873 ss.; ID., *'Sex and the contract': dal mercimonio al mercato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, 1191 ss.

<sup>91</sup> È di poco valore, ai fini dell'individuazione di un ipotetico 'contratto di meretricio', la menzione del cd. *syngraphum* (su cui v. C. FAYER, *Meretrices*, cit., 31 ss.), ossia il 'contratto scritto' che compare nell'*Asinaria* di Plauto a indicare l'accordo che il cliente avrebbe potuto concludere con la meretrice stessa (ovvero con il suo lenone o con la sua *lena*) per 'noleggiare' i favori della prostituta per un tempo più o meno lungo: come noto, le commedie plautine sono frutto di brillanti rielaborazioni di commedie greche che, sebbene usate solo come canovaccio e rimodulate in modo tale da presentare cospicui tratti riconducibili a forme teatrali italiche, spiegano la matrice ellenica di molti elementi presenti nei lavori del celeberrimo commediografo, quali in particolare i nomi dei luoghi e dei personaggi. Ecco che la menzione del *syngraphum* fatto redigere da Diabolo al fine di noleggiare per un anno la meretrice Filenio è probabilmente un ricalco solo terminologico (oltre che atecnico) della pratica greca di concludere con le meretrici certi tipi di accordi che non avevano un corrispondente nella prassi contrattuale romana. In tal senso v. anche C. CASTELLO, *In tema*, cit., 51, il quale rileva la totale assenza nelle fonti giuridiche di ogni menzione di casi analoghi; per un'opinione difforme, v. S.L. JAMES, *A Courtesan's Choreography. Female Liberty and Male Anxiety at the Roman Dinner Party*, in *Prostitutes*, cit., 244, nt. 15. Si rammenti, peraltro, che gli accordi conclusi in Grecia tra clienti e prostitute erano riconducibili alla *μισθωσις* (cfr. Aesch. 1.163), mentre i sostantivi *συνθήκη* e *συγγράφη* (utilizzati ad esempio in Aesch. 1.160-161; 164-165 e in Lys. 3.22 con riferimento ad accordi tra uomini per rapporti sessuali a pagamento) indicano non tanto il 'contratto' in sé, bensì il supporto documentale ove il regolamento era stato versato, la cui funzione era per lo più probatoria (in tal senso, di recente, cfr. C. PELLOSO, *Giustizia correttiva e rapporti sinallagmatici tra dottrina*

che compaiono nelle fonti rendono necessario un breve chiarimento.

In via del tutto superficiale si potrebbe anzitutto escludere un qualsivoglia collegamento con l'*emptio venditio*: se anche – come credo – il corpo delle prostitute costituiva l'elemento centrale del fenomeno, il suo 'distacco' dal soggetto, oltre a non poter essere che metafisico, sarebbe stato sempre e comunque cronologicamente limitato, il che è inconciliabile con la *causa venditionis*<sup>92</sup>.

Più appropriato sembrerebbe lo schema della *locatio conductio*<sup>93</sup>: contratto a titolo oneroso, inidoneo a mutare il titolo che lega il *locator* alla cosa data in locazione ed essenzialmente temporaneo<sup>94</sup>. Peraltro, ai fini dell'avvicinamento alla locazione, assai significative sembrerebbero due espressioni contenute nella sopra vista Nov. Th. 18.1<sup>95</sup>. Lì, alludendo agli

---

*etica e declinazioni positive*, in *Atene e oltre. Saggi sul diritto dei greci*, a cura di C. Pelloso, Napoli, 2016, 325, nt. 47, ma v. anche M. BIANCHINI, *La συγγραφή ed il problema delle forme contrattuali*, in *Symposion 1974*, Köln - Wien, 1979, 245 ss.; A. DIMOPOULOU, *ἄκυρον ἔστω: Legal Invalidity in Greek Inscriptions*, in *Symposion 2013*, Wien, 2014, 265 ss.; L. GAGLIARDI, *Accordo e contratto in diritto attico*, in *Prospettive e limiti dell'autonomia privata. Studi in onore di G. De Nova*, a cura di G. Gitti, F. Delfini e D. Maffei, II, Milano, 2015, 1531 ss.). Peraltro, come di recente sottolineato da M. MILANI, *La disciplina ateniese della prostituzione maschile: considerazioni su Aesch. 1*, in *Atene*, cit., 237, «vergare i contratti per iscritto era una prassi tutt'altro che comune ad Atene», il che rende probabile quanto affermato da N. FISHER, *Aeschines. Against Timarchos. Introduction, Translation and Commentary*, Oxford, 2001, 307, ossia che «it seems likely that most males and females who would be described either as *pornoi/ai* or as involved in *hetairiais* would have worked to verbal agreements rather than to formal contracts, whether for a single payment or a more lasting arrangement». Sulla diffusione di accordi scritti nell'Atene del IV secolo a.C. cfr. F.D. HARVEY, *Literacy in the Athenian Democracy*, in *REG*, LXXIX, 1966, 606 ss.; W.V. HARRIS, *Lettura e istruzione nel mondo antico*, trad. it., Roma, 1991, 51 ss., 116 ss.; R. THOMAS, *Oral Tradition and Written Record in Classical Athens*, Cambridge, 1989, 41 s.

<sup>92</sup> Non si può qui dar conto, neppure in modo succinto, delle numerose interpretazioni avanzate dalla dottrina per chiarire l'annosa tematica – sviluppatasi tramite lo studio intrecciato delle celebri fonti sull'inestimabilità del corpo dell'uomo libero (ad es.: Gai 7 *ad ed. prov.* D. 9.1.3; Gai 6 *ad ed. prov.* D. 9.3.7; Ulp. 23 *ad ed.* D. 9.3.1.5; Gai. 6 *ad ed. prov.* D. 9.3.7; Paul. 34 *ad ed.* D. 14.2.2.2; Paul. Sent. 5.1.1, sulle quali v. la recentissima analisi di P. ZILIO, *Stima del corpo e del danno al corpo dell'uomo libero*, in *Il corpo*, cit., 59 ss., con ampia bibliografia) e della nota *regula ulpianca* contenuta in Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.2.13 pr.: *Liber homo suo nomine utilem Aquiliae habet actionem: directam enim non habet, quoniam dominus membrorum suorum nemo videtur. fugitivi autem nomine dominus habet* – dell'ammissibilità, nell'età classica, di un contratto di vendita avente ad oggetto un uomo libero. Sul punto, tra i molti, cfr., L. PEPPE, *Fra corpo e patrimonio. 'Obligatus', 'addictus', 'ductus', 'persona in causa mancipi'*, in *'Homo'*, cit., 457 ss.

<sup>93</sup> In tema di *locatio conductio* v., per tutti, R. FIORI, *La definizione della 'locatio conductio'. Giurisprudenza romana e tradizione romanistica*, Napoli, 1999, *passim*.

<sup>94</sup> M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, 593 ss.

<sup>95</sup> Cfr. sopra, § 6.

*ingenua corpora* che qualcuno avesse tentato di prostituire, la cancelleria imperiale di Teodosio II specificava come, a prescindere dal prezzo a cui i corpi delle donne libere fossero stati locati (*qualibet taxatione conducta*), le *personae ingenuae* avrebbero ottenuto la liberazione dall'*inopia conductio* (*ingenuis personis conductione inopia liberatis*).

Proprio i *corpora* prostituiti, dunque, sembrerebbero figurare quali possibili oggetti di un contratto di locazione: se, infatti, la prima espressione – *qualibet taxatione conducta* – potrebbe indifferentemente riferirsi sia a *mancipia* che a *ingenua corpora*, la liberazione dall'*inopia conductio* è invece chiaramente stabilita solo per le persone libere. Dall'andamento del testo si potrebbe cioè desumere che anche l'aggettivo *conducta* del periodo precedente (*qualibet taxatione conducta*) vada connesso esclusivamente agli *ingenua corpora*, forse rientranti – almeno per l'imperatore – tra le *res* suscettibili di essere locate.

Esistono poi altri indizi provenienti dalle fonti letterarie che rimandano alla locazione.

Al proposito ho potuto notare come, con riferimento a donne libere che, pur avendo deciso autonomamente di prostituirsi, preferivano appoggiarsi a un lenone, compaia frequentemente l'espressione '*se locare*'<sup>96</sup>. In questi casi, il corpo non viene direttamente citato, mentre emerge una più generica idea per cui la donna avrebbe 'messo a disposizione' (*locare*) se stessa (*se*) a un *leno*.

Nelle fonti giuridiche che ho preso in considerazione, questa terminologia non risulta invece impiegata per indicare la messa a disposizione del proprio corpo da parte di una donna libera, che si prostituisse autonomamente e senza l'appoggio di un lenone: in questi casi, compare la più vaga locuzione 'guadagnare tramite il corpo' (*corpore quaestum facere*).

Ritenere davvero la prostituzione un'ipotesi di *locatio conductio* pare comunque un po' azzardato, posto che né nei *Digesta* (titolo 19.2) né nelle *Institutiones* imperiali (3.24) essa mai viene accostata a una simile pratica. Non va infatti dimenticato che l'ambiguità, se non addirittura il silenzio delle fonti è in generale un grosso scoglio per chi desideri interessarsi di queste donne dell'antichità, «non citate mai per se stesse, ma

---

<sup>96</sup> Ciò lo si può vedere, ad esempio, in Gell. 9.12.7: *Ne quis autem de 'suspicioso', quod supra posuimus, et de 'formiduloso' in eam partem, quae minus usitata est, exemplum requirat, inueniet de 'suspicioso' apud M. Catonem de re Floria ita scriptum: «sed nisi qui palam corpore pecuniam quaereret aut se lenoni locavisset, etsi famosus et suspiciosus fuisset, vim in corpus liberum non aecum censuere adferri»*, ovvero in Firm. math.: 6.22: *Si vero mulier cuius Venerem positam habuerit, <erit> impura libidinosa et ad omnium exposita voluptatem et meretricis semper actibus implicata, quae propter necessitatem vitae in meritorio se statuat vel lenoni locet.*

solo in stretta relazione al mondo maschile ed alla loro funzione per così dire sociale»<sup>97</sup>.

Considerata la carenza di dati precisi, non si può quindi escludere che i concetti di *'locare'* e di *'conducere'*, quando riferiti al meretricio, siano stati utilizzati in senso atecnico<sup>98</sup>, per il che sembra prudente evitare di proporre ricostruzioni del meretricio in termini contrattuali: esse sarebbero destinate a rimanere confinate al piano delle mere ipotesi.

### 9. *'Quod meretrici datur repeti non potest.'*

Infine, come corollario al tema dei contratti con ad oggetto l'attività delle meretrici – tema comunque dominato da ampie incertezze, imputabili soprattutto alla scarsità delle fonti –, un aspetto in particolare merita di essere approfondito: dopo aver rilevato, da una parte, la liceità della prostituzione nel mondo romano e, dall'altra, la condizione turpe in cui versavano le prostitute<sup>99</sup>, ci si deve interrogare sulla corretta interpretazione di un passo che si occupa specificamente del pagamento effettuato alla meretrice<sup>100</sup>.

Si tratta di:

Ulp. 26 *ad ed.* D. 12.5.4.3: *Sed quod meretrici datur, repeti non potest, ut Labeo et Marcellus scribunt, sed nova ratione, non ea, quod utriusque turpitudine versatur, sed solius dantis: illam enim turpiter facere, quod sit meretrix, non turpiter accipere, cum sit meretrix.*

Il frammento è collocato nel Titolo V del XII Libro del Digesto rubricato *De conditione ob turpem vel iniustam causam*<sup>101</sup>. Ivi, in apertura, viene

<sup>97</sup> Così E. BIGGI, *Venere*, cit., 76.

<sup>98</sup> Il problema della terminologia nella ricostruzione della *locatio conductio* consensuale, dai formulari catoniani a Quinto Mucio, è affrontato da R. FIORI, *La definizione*, cit., 11 ss.

<sup>99</sup> Spesso qualificate dai giuristi del principato *turpes personae* (cfr. Paul. 8 *ad Plaut.* D. 37.12.3 pr.: *Paconius ait: si turpes personas, veluti meretricem ...*).

<sup>100</sup> Con riferimento al brano che ci si accinge a commentare, ritengono (condivisibilmente) che si tratti di prestazioni effettuate da una prostituta indipendente F. STURM, *'Quod meretrici datur repeti non potest'*, in *'Iuris professio'* Festgabe für M. Kaser zum 80. Geburtstag, herausgegeben von H.P. Benöhr, K. Hackl, R. Knütel und A. Wacke, Wien - Köln - Graz, 1986, 281 ss.; W. FORMIGONI CANDINI, *'Quod meretrici datur repeti non potest'*. Ancora su D.12,5,4,3, in *Annali dell'Università di Ferrara. Scienze Giuridiche*, V, 1991, 17 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *I percorsi*, cit., 19.

<sup>101</sup> Sul frammento v. F. STURM, *'Quod'*, cit., 281 ss.; S.A. FUSCO, *'Adulescens luxuriosus'*. Ulp. D. 17.1.12.11 – ein Mandat 'contra bonos mores?', in *'Mandatium' und Verwandtes. Beiträge zum römischen und modernen Recht*, herausgegeben von D. Nörr und S. Nishimura, Berlin -

spiegato con le parole di Paolo che quando si dà qualcosa in relazione a un risultato turpe, può darsi che *aut ut dantis sit turpitudō, non accipientis, aut ut accipientis dumtaxat, non etiam dantis, aut utriusque*<sup>102</sup>. Sempre con brani tratti dal commento *ad Sabinum* di Paolo è poi formulato il principio generale secondo il quale ciò che fu dato per un'*honestā causa* può essere ripetuto solo se non vi sia stato l'adempimento della controparte<sup>103</sup>, mentre il pagamento fatto per una turpe causa può essere reso oggetto di *condictio* in caso di turpitudine dal solo *accipiens*<sup>104</sup>.

La trattazione continua quindi con l'esemplificazione di vari casi (tratti però, per la maggior parte, dal commentario *ad edictum* di Ulpiano) ove, in considerazione della comune turpitudine delle parti, non può avere luogo la ripetizione del pagato<sup>105</sup>, per poi passare ad altre ipotesi in cui si concede la *condictio* per la turpitudine del solo *accipiens*<sup>106</sup>.

A seguire, in D. 12.5.4.3, Ulpiano si sofferma specificamente sul caso della meretrice, apparentemente rientrando tra le ipotesi di negozi 'turpi' e perciò da analizzare nel contesto delle *condictiones ob turpem causam*.

È chiara – e, con ogni probabilità consolidata, dato che conforme a quanto già scritto da Labeone e Marcello – la regola per cui non si può

Heidelberg, 1993, 394 ss.; W. FORMIGONI CANDINI, 'Quod', cit., 17 ss.; A. GUARINO, 'Ineptiae iuris romani': X, in *Labeo*, XXXVIII, 1992, 331 ss.; W. DAJCZAK - A. SOKALA, *ULP. D. 12,5,4,3. Ein Beitrag zur Klärung der 'nova ratio'*, in *TR*, LVIII, 1990, 129 ss.; G. SCIASCIA, *Varietà giuridiche. Scritti brasiliani di diritto romano e moderno*, Milano, 1956, 19 ss.; G. GROSSO, *Il prezzo del meretricio*, in *SDHI*, IX, 1943, 289 s.; S. RANDAZZO, 'Mandare'. Radici della doverosità e percorsi consensualistici nell'evoluzione del mandato romano, Milano, 2005, 171; P.G. GUZZO - V. SCARANO USSANI, 'Ex corpore', cit., 16 s.; T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 323; L. SOLIDORO MARUOTTI, *I percorsi*, cit., 19 s.

<sup>102</sup> Paul. 10 *ad Sab.* D. 12.5.1 pr.: *Omne quod datur aut ob rem datur aut ob causam, et ob rem aut turpem aut honestam: turpem autem, aut ut dantis sit turpitudō, non accipientis, aut ut accipientis dumtaxat, non etiam dantis, aut utriusque.*

<sup>103</sup> Paul. 10 *ad Sab.* D. 12.5.1.1: *Ob rem igitur honestam datum ita repeti potest, si res, propter quam datum est, secuta non est.*

<sup>104</sup> Paul. 10 *ad Sab.* D. 12.5.1.2: *Quod si turpis causa accipientis fuerit, etiamsi res secuta sit, repeti potest.*

<sup>105</sup> Ulp. 26 *ad ed.* D. 12.5.2 pr.: *Ut puta dedi tibi ne sacrilegium facias, ne furtum, ne hominem occidas. in qua specie Iulianus scribit, si tibi dederō, ne hominem occidas, condici posse. 1. Item si tibi dederō, ut rem mihi reddas depositam apud te vel ut instrumentum mihi redderes. 2. Sed si dedi, ut secundum me in bona causa iudex pronuntiaret, est quidem relatam condictio locum esse: sed hic quoque crimen contrahit (iudicem enim corrumpere videtur) et non ita pridem imperator noster constituit litem eum perdere; Paul. 10 *ad Sab.* D. 12.5.3: *Ubi autem et dantis et accipientis turpitudō versatur, non posse repeti dicimus: veluti si pecunia detur, ut male iudicetur.**

<sup>106</sup> Ulp. 26 *ad ed.* D. 12.5.4.2: *Quotiens autem solius accipientis turpitudō versatur, Celsus ait repeti posse: veluti si tibi dederō, ne mihi iniuriam facias.*

recuperare la somma pagata ad una prostituta (*quod meretrici datur, repeti non potest*).

*Ius controversum* sembrerebbe invece esservi sulle ragioni di tale irripetibilità. Stando al tenore letterale del frammento, Ulpiano dissentirebbe da quanto già sostenuto da Labeone e Marcello in merito alla corretta collocazione della turpitudine: se i secondi negavano la *condictio* in considerazione dell'immoralità condivisa tra cliente e prostituta (*quod utriusque turpitudine versatur*<sup>107</sup>), per il primo la medesima soluzione sarebbe invece derivata dalla *turpitudine* del solo *dans*<sup>108</sup>.

Senonché, a mio parere, il passo non dovrebbe essere letto né come testimonianza (peraltro unica<sup>109</sup>) di un raro caso di *solius dantis turpitudine*, né come prova della turpitudine (condivisa tra cliente e prostituta) di un fantomatico contratto di meretricio: esso, al contrario, potrebbe essere un importante indizio della piena liceità dei negozi conclusi tra le meretrici e i loro frequentatori.

Anzitutto, il principio della *turpitudine* del solo cliente riesce di difficile comprensione: come giustificare una simile presa di posizione in un contesto culturale ove i giovani che frequentavano i bordelli ricevevano addirittura le lodi di Catone il censore<sup>110</sup>? Se proprio si volesse additare, nel

<sup>107</sup> Con riferimento al diritto vigente, sottolineo che la regola *in pari causa turpitudinis*, oggi comunemente riferibile al rapporto contrattuale tra prostituta e cliente, sottende un «meccanismo che mentre esclude dal mercato il sesso a pagamento, surrettiziamente regolandolo come eccezionale rispetto al mercato stesso, sancisce l'indifferenza del diritto nei suoi confronti e specularmente la sua opacità rispetto al diritto» (così M.R. MARELLA, *Sesso*, cit., 887). In argomento v. anche P. RESCIGNO, *In pari causa turpitudinis*, in *Riv. dir. civ.*, 1966, I, 2 ss.

<sup>108</sup> Per parte della dottrina (v. in particolare L. SOLIDORO MARUOTTI, *I percorsi*, cit., 20) la soluzione rappresentata dalla *nova ratio* avrebbe potuto essere stata dettata con «l'intento di preservare la sfera economica della prostituta» e ciò in conformità al «generale atteggiamento di benevolenza per le *pornai*: giovani donne degne di commiserazione perché indotte alla turpitudine dalla miseria, ma anche molto utili alla società, in quanto solido baluardo della morale matrimoniale augustea».

<sup>109</sup> In tal senso v. S.A. FUSCO, *'Adulescens'*, cit., 398.

<sup>110</sup> Hor. *serm.* 1.2.31-35: *Quidam notus homo cum exiret fornice, «macte virtute esto» inquit sententia dia Catonis; «nam simul ac venas inflavit taetra libido, huc iuvenes aequom est descendere, non alienas permolere uxores»*. Sul punto cfr. B. SALLES, *I bassifondi dell'antichità. Prostitute, ladri, schiavi, gladiatori: dietro lo scenario eroico del mondo classico*, trad. it., Milano, 1983, 187 (che però sottolinea anche il biasimo espresso in un'altra occasione dallo stesso Catone una volta appreso che il giovanotto, prima lodato, frequentava il lupanare di continuo e non sporadicamente). Che il ricorso alla prostituzione fosse lodevole – oltre che «conforme a quanto da sempre concesso agli antenati» – è poi ampiamente confermato anche dal seguente passo di Cicerone (per il cui commento v. E. CANTARELLA, *Dammi mille baci. Veri uomini e vere donne nell'antica Roma*, Milano, 2009, 74 s.): Cic. *pro Cael.* 48: *Verum si quis est, qui etiam meretricis*

contesto della prostituzione, una sola parte cui attribuire l'immoralità<sup>111</sup>, a rigore, quella dovrebbe essere la meretrice, donna considerata di per sé infame e *probrosa*. D'altro canto, perplessità suscita anche la regola che pone la turpitudine in capo a entrambe le parti, posto che a Roma la prostituzione era un'attività del tutto tollerata. Per queste ragioni – e per altre che a breve esporrò – mi pare quindi lecito dubitare della completa genuinità di D. 12.5.4.3<sup>112</sup>.

Il passo, sebbene nell'*Index interpolationum* risulti esente da sospetti di manipolazioni, è stato più di recente sottoposto a una critica interpolazionistica con argomentazioni assai condivisibili<sup>113</sup>.

Il 'corpo estraneo' sarebbe l'inciso *sed nova ratione, non ea, quod utriusque turpitudine versatur, sed solius dantis*, espunto il quale emergerebbe la vera funzione del frammento che – alla stregua degli altri brani di Ulpiano in quel contesto richiamati – presumibilmente serviva a specificare la nozione di turpitudine rilevante in ambito di *condictio ob turpem causam*. I compilatori, dopo aver posto l'iniziale tripartizione scandita dalle parole di Paolo, ritennero probabilmente di spiegarla utilizzando le riflessioni di un altro giurista, forse più approfondite sul concetto di *turpitudine*: la regola sancita per il caso del pagamento alla prostituta andrebbe dunque letta tenendo conto del *modus procedendi* – tendenzialmente casistico – seguito da Ulpiano nel ventiseiesimo commentario all'editto del pretore (da cui D. 12.5.4.3 è escerpito), e non come un'esemplificazione della rigida sistemati-

---

*amoribus interdictum iuventuti putet, est ille quidem valde severus (negare non possum), sed abhorret non modo ab huius saeculi licentia, verum etiam a maiorum consuetudine atque concessis. quando enim hoc non factitatum est, quando reprehensum, quando non permissum, quando denique fuit, ut, quod licet, non liceret? hic ego iam rem definiam, mulierem nullam nominabo; tantum in medio relinquam.* Va tuttavia sottolineato che recenti ricerche hanno evidenziato come già prima dell'avvento del cristianesimo, nei primi due secoli dopo Cristo, il sesso cominciasse a essere guardato con maggiore diffidenza a seguito della nuova etica sessuale indotta dalle leggi augustee (cfr. S. PULIATTI, *Quae*, cit., 31 ss.; E. CANTARELLA, *Dammi mille baci*, cit., 138 ss.), cui si deve l'origine del «tralaticio atteggiamento ambiguo, da parte delle pubbliche istituzioni, nei confronti delle prostitute: da un lato considerate necessarie per la preservazione dei matrimoni dall'adulterio, e perciò stesso legalmente riconosciute e sfruttate a livello tributario, ma al tempo stesso sensibilmente emarginate sul piano del diritto pubblico e privato. Esistenti per l'erario, ma ignorate quanto al resto» (così L. SOLIDORO MARUOTTI, *I percorsi*, cit., 22).

<sup>111</sup> Il che, comunque, risulta assai stonato, posto che, come opportunamente sottolineato anche da A. GUARINO, *Ineptiae*, cit., 333, a rigor di logica, il rapporto di meretricio dovrebbe essere o turpe per ambedue o non turpe per nessuno dei due.

<sup>112</sup> In senso contrario v. F. STURM, *Quod*, cit., 281 ss. e W. FORMIGONI CANDINI, *Quod*, cit., 17 ss. Ritiene la soluzione classica, pur ammettendo che la *nova ratio* abbia «tutta l'aria di un rimaneggiamento ... postclassico» A. GUARINO, *Ineptiae*, cit., 333.

<sup>113</sup> Cfr. S.A. FUSCO, *Adulescens*, cit., 395 ss.

ca (paolina) con la quale i commissari giustiniani decisero di aprire il titolo *De conditione ob turpem vel iniustam causam*<sup>114</sup>.

Un primo spunto per ritenere che il tenore originario del frammento possa essere stato *sed quod meretrici datur, repeti non potest, ut Labeo et Marcellus scribunt: illam enim turpiter facere, quod sit meretrix, non turpiter accipere, cum sit meretrix* deriva dal fatto che l'intera argomentazione ulpiana – come emerge dai frammenti antecedenti – è costruita utilizzando citazioni favorevoli a supporto, e non a contrario<sup>115</sup>.

In secondo luogo, la parte iniziale *sed quod meretrici datur ...* – la cui genuinità non è posta in dubbio – appare come una spiegazione dei frammenti antecedenti, in cui Ulpiano ammette la *condictio* per ripetere pagamenti effettuati quando la turpitudine sta solo dalla parte dell'*accipiens*<sup>116</sup>: D. 12.5.4.3 parrebbe cioè nulla più che una specificazione della *solius accipientis turpitudine*, concetto probabilmente di non immediata comprensione.

Il caso della meretrice era forse il più eclatante per spiegare come la *turpitudine* di cui si stava trattando nulla avesse a che vedere con la turpitudine propria di un particolare stile di vita: in altre parole, per il giurista severiano non v'erano dubbi che il *turpiter facere* delle prostitute non si riflettesse per così dire 'di default' sulla validità dei negozi da queste conclusi, rendendo turpe anche l'*accipere*.

Un'importante conferma della lettura appena proposta mi pare poi fornita da:

B. 24.2.4.3: Τὸ διδόμενον πόρνη οὐκ ἀναδίδεται ἐπειδὴ γὰρ ἔστι πόρνη, οὐκ ἔστιν αἰσχρὸν τὸ λαβεῖν αὐτήν, εἰ καὶ αἰσχρὸν ἔστι τὸ εἶναι αὐτήν πόρνην.

Anzitutto non mi sembra un caso che nei Basilici il frammento sia stato riportato senza la menzione della *nova ratio*, posto che manca un qualsiasi riferimento alla turpitudine del cliente. Infatti, nel brano, si dice soltanto che non si restituisce quanto pagato a una meretrice, giacché la

<sup>114</sup> In tal senso v. anche S.A. FUSCO, 'Adulescens', cit., 395 ss.

<sup>115</sup> Cfr. i frammenti precedenti e, in particolare, Ulp. 26 ad ed. D. 12.5.2 pr.; Ulp. 26 ad ed. D. 12.5.4 pr.: *Idem, si ob stuprum datum sit, vel si quis, in adulterio deprehensus, redemerit se: cessat enim repetitio, idque Sabinus et Pegasus responderunt*; Ulp. 26 ad ed. D. 12.5.4.2. In tutti questi frammenti Ulpiano cita altri giuristi per descrivere il 'diritto vigente', il che lascia ipotizzare che anche in Ulp. 26 ad ed. D. 12.5.4.3 le opinioni di Labeone e Marcello vengano richiamate non per evocare un *ius controversum*, bensì per suffragare l'opinione espressa da Ulpiano. In tal senso v. anche S.A. FUSCO, 'Adulescens', cit., 395 ss.

<sup>116</sup> In particolare cfr. il frammento antecedente (in tema di *stipulatio*): Ulp. 26 ad ed. D. 12.5.4.2: *Quotiens autem solius accipientis turpitudine versatur, Celsus ait repeti posse: veluti si tibi dedero, ne mihi iniuriam facias*.



turpitudine connessa allo *status* di meretrice non rende turpe il modo in cui lei guadagna.

Ma è dalla premessa che regge la spiegazione οὐκ ἔστιν αἰσχρὸν τὸ λαβεῖν αὐτήν, εἰ καὶ αἰσχρὸν ἔστι τὸ εἶναι αὐτήν πόρνην che si ricava un importantissimo dato a sostegno della presente interpretazione. Mi riferisco a ἐπειδὴ γάρ ἔστι πόρνη (rispondente alla versione latina del Digesto ‘*cum sit meretrix*’ e alla traduzione latina dei Basilici attuata dagli Heimbach ‘*cum enim meretrix sit*’): ebbene, se nella lingua latina la congiunzione *cum* più congiuntivo può avere indifferentemente valore concessivo ovvero esplicativo, la congiunzione greca ἐπειδὴ ha solamente valore causale. L’espressione è dunque traducibile come ‘proprio per il fatto che/siccome/giacché è una meretrice’.

Per i compilatori bizantini, era dunque proprio per il fatto che la donna appartenesse alla categoria delle meretrici (ἐπειδὴ γάρ ἔστι πόρνη) che non era (né avrebbe potuto essere) considerato turpe τὸ λαβεῖν αὐτήν, che evidentemente costituiva l’attuazione di negozi conclusi nel contesto di una specifica professione consentita.

In ultima analisi, aderendo all’interpretazione qui proposta, in D. 12.5.4.3 – e la lettura dei Basilici pare davvero rivelatrice in tal senso –, l’irripetibilità del pagato viene sostenuta con logiche che paiono del tutto estranee a quelle della *condictio ob turpem causam*: la *soluti retentio*<sup>117</sup> derivava semplicemente

<sup>117</sup> Al proposito, pare impreciso parlare – come invece fa J. PLESCIA, *The Development*, cit., 305 – di ‘obbligazione naturale’ con riferimento alla prostituzione nel diritto romano: effettivamente, partendo dalla *soluti retentio* affermata da Ulpiano in D. 12.5.4.3 in favore della prostituta, il richiamo allo schema delle obbligazioni naturali potrebbe a prima vista apparire adeguato; è bene tuttavia sottolineare che la fattispecie non va certo ricondotta ai due tipi di obbligazioni naturali classiche del *servus* e del *filius* (sulla nozione classica di *naturalis obligatio* cfr. anzitutto A. BURDESE, *La nozione classica di ‘naturalis obligatio’*, Torino, 1955, 1 ss., e, più di recente, L. DI CINTIO, *Natura debere. Sull’elaborazione giurisprudenziale romana in tema di obbligazione naturale*, Soveria Mannelli, 2009, 1 ss.). Essa andrebbe semmai inquadrata nell’ambito della tendenza a ‘naturalizzare’ tutta una serie di casi di irripetibilità del pagato manifestata dai compilatori, i quali tuttavia – come opportunamente osservato da P. BONFANTE, *Le obbligazioni naturali e il debito di giuoco*, in *Scritti giuridici vari*, III, Torino, 1926, 49 – non giunsero «all’estremo, cui giungono i nostri scrittori, talmente pervasi da questa tendenza da mostrar quasi di ritenere che l’esclusione dalla *condictio indebiti* senz’altro rappresenti una dichiarazione espressa di inclusione nella categoria delle obbligazioni naturali». In questo contesto, invero, il diritto romano non approdò mai a un esplicito accostamento del concetto di *naturalis obligatio* al pagamento dovuto alle prostitute (per una riprova di ciò, cfr. l’esautivo panorama sulle diverse nozioni di *obligatio naturalis* risultanti dalle fonti giustinianee proposto da G.E. LONGO, *Ricerche sull’obligatio naturalis*, Milano, 1962, 19 ss.). Pare perciò opportuno – in quanto più aderente al linguaggio delle fonti – evitare di descrivere i ‘rapporti obbligatori’ tra prostituta e cliente in termini di obbligazione naturale, pur essendo sicuramente degno di essere raccolto, in un’ottica di ampliamento anche di queste stesse ricerche sul corpo, l’invito di S.A. FUSCO, *Adulescens*,

dal fatto che era stata adempiuta un'obbligazione lecita, che poteva prestare il fianco a dubbi per il fatto di essere stata contratta da una prostituta. Riportando il caso della meretrice, con ogni probabilità, Ulpiano mirava a rafforzare la netta distinzione tra l'immoralità di uno *status* sociale, traducibile in un giudizio di contrarietà ai *boni mores*, e l'irrilevanza della turpitudine sulla validità dei negozi conclusi dalle prostitute coi loro clienti<sup>118</sup>.

Pertanto, volendo leggere fra le righe di D. 12.5.4.3, che ivi si dica che le somme per la 'prestazione' fornita sono rettamente percepite da una prostituta potrebbe essere un'ulteriore dimostrazione di un atteggiamento quantomeno neutro da parte del diritto romano classico nei confronti della strumentalizzazione per profitto del corpo della donna<sup>119</sup>. Il frammento agguingerebbe così un fondamentale tassello per affermare che, nella coscienza giuridica classica, il 'fare commercio del corpo', per quanto biasimevole, rappresentava un esempio di strumentalizzazione di una 'entità concreta' da cui trarre lucro.

## 10. Conclusioni.

Entro il quadro descritto, mi pare si possano ora avanzare alcune ipotesi su come la specificità dell'oggetto 'corpo' 'retroagisse'<sup>120</sup> sulla qualificazione giuridica da dare al fenomeno della prostituzione delle donne libere, da un lato, e sulla percezione del rapporto tra corpo e suo titolare, dall'altro.

In prima battuta si può dire che, nei testi considerati, non emerge mai l'enunciazione di un vero e proprio limite rispetto alla facoltà di prostituirsi: ad essere evidenziate sono solo le conseguenze che tale attività poteva produrre sull'integrità morale della donna.

---

cit., 399: «durchaus bedenkenswert, jedenfalls mehr als in der Forschung bisher geschehen, ist außerdem der Gedanke der Naturalobligation, welcher in der bekannten Stelle des syrisch-römischen Rechtsbuches mitschwingt, wonach im Verkehr mit Prostituierten, Ärzten und Anwälten niemand eigene Zuwendungen für ihre Dienste an Körper und Seele zurückverlangen kann».

<sup>118</sup> Si pensi, peraltro, a tutta una serie di altri lavori che, per quanto ammessi, comportavano l'*infamia* del soggetto che li praticava, così come nel caso della professione di attore o di gladiatore. In tal senso v. anche S.A. FUSCO, *'Adulescens'*, cit., 398.

<sup>119</sup> Il collegamento tra la *nova ratio* espressa da Ulpiano in D. 12.5.4.3 e il fatto che la prostituzione costituisse un'attività tassata nel principato è posto in luce anche da W. DAJCZAK - A. SOKALA, *ULLP.*, cit., 129 ss.

<sup>120</sup> L'espressione è di T. DALLA MASSARA, *Antichi modelli e nuove prospettive del diritto dominicale in Europa*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2010, 739.

Dalla definizione giuridica di prostituta, il corpo della donna, declinato all'ablativo (*corpore*), appare nulla più che uno 'strumento del mestiere': un oggetto da impiegare a seconda delle decisioni dell'individuo cui era naturalmente congiunto o di chi su di esso esercitava un qualche potere.

Il costante richiamo a questa peculiare fonte di guadagno, oltre a comunicare una prevalenza della 'disponibilità dell'oggetto corpo' rispetto a una più astratta 'disponibilità a compiere attività sessuale', sembrerebbe rispecchiare un riconoscimento *de facto* della centralità che la volontà di ogni singolo individuo – se libero e *sui iuris* – ricopriva in concreto quanto alla determinazione delle sorti della propria 'sostanza corporea'. L'esplicita inclusione del corpo delle meretrici tra ciò che si poteva usare a scopo di lucro sembrerebbe cioè ammessa in ossequio a quella che – semplicisticamente – appare una primordiale percezione del proprio corpo come un bene di cui ognuno ha facoltà di disporre come crede.

In che modo, poi, tale intuizione si intrecciasse con il pervasivo paradigma dominicale non è dato sapere.

Dalle considerazioni appena svolte mi pare si possa però evincere che, se è lecito supporre che il modo in cui i giuristi concepivano il meretricio dipendesse da una – forse non troppo meditata – ammissione dell'idoneità del corpo in sé a essere messo a disposizione di chi per ciò pagasse un corrispettivo<sup>121</sup> (così ricoprendo il ruolo di 'diretto termine di scambio'<sup>122</sup>), non mi sembra possibile escludere che il pensiero giuridico (quantomeno di Ulpiano<sup>123</sup>) sviluppato in merito alla prostituzione possa aver preso le mosse da una constatazione di alterità tra la 'persona' e il proprio 'corpo' oltre che da una (probabilmente implicita) ricostruzione del rapporto tra le due entità in termini di 'appartenenza'<sup>124</sup> del secondo alla prima.

---

<sup>121</sup> Che il corpo della prostituta fosse utilizzato dai cittadini romani come uno strumento di piacere, equiparabile ad altri corpi umani che venivano considerati come oggetti (si pensi al 'corpo-macchina' dello schiavo o al 'corpo-giocattolo' del gladiatore) è sottolineato anche da J.P. BAUD, *Il caso*, cit., 98.

<sup>122</sup> Scambio tra il godimento di una cosa – il corpo delle meretrici appunto – che veniva concessa al cliente, per un dato periodo di tempo, verso corrispettivo.

<sup>123</sup> Dai frammenti che ho esaminato mi sembra di poter dire che il giurista severiano concepiva il rapporto tra ciascuno ed il proprio corpo quantomeno in termini di 'empirica appartenenza', il che pare confermato anche dal famoso passo ove lo stesso Ulpiano, constatando una sorta di 'naturale appartenenza' che ciascuno esercita sul proprio corpo, affermava l'esistenza di un naturale diritto al suicidio (peraltro esistente *naturaliter* anche per lo schiavo): Ulp. 29 *ad ed.* D. 15.1.9.7: *Si ipse servus sese vulneravit, non debet hoc damnum deducere, non magis quam si se occiderit vel praecipitaverit: licet enim etiam servis naturaliter in suum corpus saevire*. Su questa tematica cfr. anzitutto P. VEYNE, *La società*, cit., 72 ss., ma v. anche A. WACKE, *Il suicidio nel diritto romano e nella storia del diritto*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, III, Milano, 1983, 711.

<sup>124</sup> A questo proposito, ritiene preferibile esprimersi in termini di appartenenza anche T.

Quanto al disvalore che il sistema giuridico romano riservava a questa forma di 'reificazione' del corpo delle meretrici, pare chiaro che, per il diritto, l'immoralità propria di quel particolare stile di vita non fosse tale da escludere ogni effetto giuridico a esso legato: la turpitudine era solo un'indelebile conseguenza prodotta sullo *status* della donna che avesse mercificato il proprio corpo, che costituiva però una pratica ammessa dalla legge. La circostanza che si trattasse di un'attività immorale, anche se poteva ora precludere le nozze, ora, in particolari contesti negoziali, inibire la produzione di alcuni effetti giuridici<sup>125</sup>, non pare escludesse l'operatività delle principali

---

DALLA MASSARA, *Antichi modelli*, cit., 740. D'altronde, le difficoltà di fornire un più preciso inquadramento del rapporto di 'appartenenza' tra corpo e individuo potrebbero nascere – come evidenziato da P. ZATTI, *Il corpo e la nebulosa dell'appartenenza: dalla sovranità alla proprietà*, in *Per uno statuto*, cit., 69 ss. – «dalla struttura originariamente proprietaria della categoria del diritto soggettivo, che non solo è di ostacolo a rappresentare giuridicamente una relazione tra soggetto e corpo identificati, ma genera un equivoco prolungato, nel linguaggio e nel pensiero giuridico, tra proprietà e appartenenza. La proprietà, che è una modalità dell'appartenenza, diviene il modello esaustivo dell'appartenenza, che, invece, è enormemente più vasta e molteplice della proprietà». Sul punto cfr. soprattutto S. RODOTÀ, *Ipotesi sul corpo 'giuridificato'*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1994, 467 ss. e Id., *La vita e le regole*, Milano, 2006, 36 ss.

<sup>125</sup> Un esempio di interferenza con il normale esplicarsi delle regole contrattuali lo si rinviene in Ulp. 31 *ad ed.* D. 17.1.12.11: *Si adulescens luxuriosus mandet tibi, ut pro meretrice fideiubeas, idque tu sciens mandatum susceperis, non habebis mandati actionem, quia simile est, quasi perdituro pecuniam sciens credideris. sed et si ulterius directo mandaverit tibi, ut meretrici pecuniam credas, non obligabitur mandati, quasi adversus bonam fidem mandatum sit.* Qui Ulpiano afferma l'inesperibilità dell'*actio mandati* e nega la nascita dell'obbligazione di mandato per il caso in cui un *adulescens luxuriosus* abbia incaricato il mandatario, ora di prestare fideiussione nei confronti di una meretrice, ora di darle direttamente credito. La ragione per cui il giurista enuncia queste regole di invalidità, tuttavia, mi sembra vada ricercata più che altro nell'«inidoneità 'culturale' del *mandare* – il cui *humus* è certamente rappresentato dalla società romana delle origini e dai suoi valori – a supportare la realizzazione di operazioni immorali». Spartisco infatti l'opinione di S. RANDAZZO, *Mandare*, cit., 167, in merito al probabile allargamento (dovuto alla 'peculiarità storica' del mandato) della latitudine operativa della regola *rei turpis nullum mandatum est et ideo hac actione non agetur* (Ulp. 31 *ad ed.* D. 17.1.6.3), interpretata sì da ricomprendere, oltre ai più gravi casi di mandati illeciti (ove il mandatario venga incaricato di commettere *furtum*, *iniuria*, *occisio*), «anche ipotesi che, come questa, sembrano caratterizzarsi come censurabili solo sul piano della moralità». Con riferimento al passo, ritiene che «there is nothing to suggest that the prostitute's *turpitude*, so important for questions regarding her social status, played any explicit role in prejudicing the contract» anche T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 323. Il brano è dettagliatamente commentato pure da S.A. FUSCO, *'Adulescens'*, cit., 387 ss., il quale, rilevando come il fatto di investire il proprio patrimonio con una prostituta non fosse considerato un caso di *turpitude* ma, al massimo, una forma di prodigalità, ha poi – assai condivisibilmente – sostenuto che la *nova ratio* espressa da Ulpiano in D. 12.5.4.3 sia frutto di un'interpolazione bizantina. Per una disamina del testo cfr. anche J.J. HALLEBEEK, *'Si ob stuprum datum sit, cessat repetitio'*. *The palingenesis of an early 'responsum'*, in *ZSS*, CXII, 1995, 404 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, *Il mandato in diritto romano. Corso di lezioni svolto nell'Università di Roma. Anno 1948 – 1949*,

regole che animavano i meccanismi di scambio nell'ordinamento romano per ciò che atteneva ai negozi conclusi da una meretrice nel contesto della sua professione.

In ultima analisi, dunque, non pare potersi rinvenire nel pensiero giuridico romano l'archetipo del pensiero kantiano richiamato in apertura<sup>126</sup>. O, almeno, non del tutto: la mercificazione del corpo, per quanto di fatto consentita, ingenerava comunque una menomazione permanente dell'onore e del decoro di chi l'aveva messa in pratica, traducibile nell'*infamia* che colpiva quanti si guadagnassero da vivere tramite questa ignobile pratica<sup>127</sup>.

Rimane, però, che le conseguenze sul piano morale non erano tali da intaccare l'operatività di alcuni fondamentali meccanismi di scambio, ciò che potrebbe essere visto come specchio di un sistema giuridico che non si limitava a constatare l'includibile signoria di fatto che ogni uomo 'naturalmente' esercita sul proprio corpo, ma che del corpo riconosceva anche una legittima e libera strumentalizzabilità a scopo di lucro<sup>128</sup>.

---

Napoli, 1949, 107 s.; A. GUARINO, *Mandatam credendi*, Napoli, 1982, 72 ss.; M. TALAMANCA, *La 'bona fides' nei giuristi romani*, in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di A. Burdese*, a cura di L. Garofalo, IV, 2003, 231 ss.; G. BORTOLUCCI, *Il mandato di credito*, in *BIDR*, XXVI, 1914, 183 s., il quale ultimo ha intravisto nel periodo *quia simile ... credideris* un 'glossema postclassico'.

<sup>126</sup> Come già accennato sopra, § 1, l'inscindibilità tra corpo e persona rilevata dal filosofo di Königsberg rendeva ai suoi occhi la mera strumentalizzazione di ciò che è umano una grave deviazione da quell'imperativo categorico della *Grundlegung*, riassumibile nel dovere di «trattare l'umanità, tanto nella propria persona quanto in quella di chiunque altro, sempre come scopo (*Zweck*) e mai soltanto come mezzo» (così I. KANT, *Fondazione della Metafisica dei costumi*, trad. it., Milano, 1982, 126).

<sup>127</sup> Al proposito, interessanti le considerazioni in ordine al rapporto tra *infamia* e 'uso del corpo' di prostitute, attori e gladiatori espresse da C. EDWARDS, *Unspeakable Professions*, cit., 67.

<sup>128</sup> Sembrebbe dunque che nel sistema giuridico romano le espressioni della sessualità non fossero affatto «relegate al ruolo di limite all'esercizio dell'autonomia privata, soprattutto ove si profilasse l'eventualità di uno scambio oneroso» (così M.R. MARELLA, *Sesso*, cit., 891), né fossero avvertite le contraddizioni di cui parla V. ZENO-ZENCOVICH, *Approcci*, cit., 875, quando registra le difficoltà di «spiegare razionalmente perché una relazione che è assolutamente naturale e che nel complesso la società apprezza e stimola non debba mettere piede nel recinto del diritto».